

TITOLO

IL DIRITTO ALLA VITA DEL BAMBINO CONCEPITO

Dalla negazione alla promozione del diritto alla vita

PREMESSA

Non c'è dubbio che il diritto alla vita sia un diritto umano, anzi, il fondamentale diritto umano, dato che chi è privato della vita non può godere di nessun altro diritto. Infatti il diritto alla vita è genericamente sancito da tutta la normativa esistente.

Chi ha il diritto e il dovere di difendere tutti i diritti umani, e dunque anche il diritto alla vita? Tutti, come raccomanda la **Dichiarazione sul diritto e la responsabilità degli individui, dei gruppi e degli organi della società di promuovere e proteggere le libertà fondamentali e i diritti umani universalmente riconosciuti**¹.

In particolare il dovere di promuovere la conoscenza e la tutela dei diritti umani, e dunque anche del diritto alla vita, incombe sulle istituzioni scolastiche, come raccomandato fin dal 1974 nella **Raccomandazione dell'UNESCO sull'educazione per la comprensione, la cooperazione e la pace internazionali e sull'educazione relativa ai diritti umani e alle libertà fondamentali**²: ogni disciplina scolastica può e deve essere declinata secondo i diritti umani.

¹ 'Assemblea generale delle Nazioni Unite, risoluzione 53/144, 8 marzo 1999

L'Assemblea Generale, ...

Sottolineando che tutti i membri della comunità internazionale devono adempiere, insieme e separatamente, l'obbligo solenne di promuovere ed incoraggiare il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzioni di sorta...

Ribadendo che tutti i diritti umani e le libertà fondamentali sono universali, indivisibili, interdipendenti e correlati e dovrebbero essere promossi ed attuati in maniera giusta ed equa, senza pregiudicare l'attuazione di ciascuno di tali diritti e libertà,

Sottolineando che la responsabilità e il dovere primario di promuovere i diritti umani e le libertà fondamentali risiede nello stato,

Riconoscendo il diritto e la responsabilità degli individui, dei gruppi e delle associazioni di promuovere il rispetto e la conoscenza dei diritti umani e delle libertà fondamentali a livello nazionale e internazionale,

Dichiara:

art. 1: Tutti hanno il diritto, individualmente ed in associazione con altri, di promuovere e lottare per la protezione e la realizzazione dei diritti umani e le libertà fondamentali a livello nazionale e internazionale."

² "La conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura...

Constatando tuttavia che l'azione esercitata dall'Unesco e dai suoi stati membri non raggiunge che una piccolissima parte della massa viepiù crescente degli scolari, degli studenti, dei giovani e degli adulti intenti alla loro educazione nonché degli educatori, e che i programmi e i metodi dell'educazione a vocazione internazionale non corrispondono sempre ai bisogni e alle aspirazioni dei giovani e degli adulti che vi partecipano,

Constatando d'altronde che in numerosi casi la distanza tra gli ideali proclamati, le intenzioni dichiarate e la realtà è sempre grande ...

I Ai fini della presente raccomandazione

1.c) i 'diritti umani' e le 'libertà fondamentali' sono quelli enunciati nella Carta delle Nazioni Unite, nella Dichiarazione Universale dei diritti umani [art. 3: 'ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona'] e nei Patti internazionali sui diritti economici sociali e culturali e sui diritti civili e politici.

V. Aspetti particolari dell'apprendimento, della formazione edell'azione. Campo etico e civico

11. Gli stati membri dovrebbero fare in modo che i principi della Dichiarazione universale dei diritti umani e quelli della Convenzione internazionale per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale divengano parte integrante della personalità di ogni bambino, adolescente giovane o adulto, man mano che essa si espande, applicando questi principi nella realtà quotidiana dell'educazione ai vari livelli e in ogni sua forma, permettendo così ad ogni individuo di contribuire per parte sua, a rinnovare e a diffondere l'educazione nel senso indicato.

12. Gli stati membri dovrebbero incitare gli educatori a realizzare, in collaborazione con gli alunni, i loro genitori, le organizzazioni interessate e la comunità, metodi i quali, facendo appello all'immaginazione creativa dei bambini e degli adolescenti e alle loro attività sociali, li preparino ad esercitare i loro diritti e le loro libertà, nel riconoscimento e nel rispetto dei diritti altrui e ad adempiere alle loro funzioni nella società.

VII. Preparazione degli educatori

33. Gli stati membri dovrebbero migliorare costantemente i mezzi idonei a preparare e abilitare gli educatori e le altre categorie del personale educativo ad esercitare il loro ruolo nel perseguimento degli obiettivi della presente raccomandazione e dovrebbero a questo fine:

a) sviluppare presso gli educatori le motivazioni della loro ulteriore azione: adesione all'etica dei diritti umani e all'obiettivo di cambiare la società allo scopo di realizzare i diritti umani, di inculcare la percezione della ricchezza che la diversità delle culture apporta ad ogni persona, gruppo o popolo;"

1. TEMATIZZAZIONE

Il percorso che ha portato al riconoscimento della dignità³ umana al bambino è molto lungo e tuttora non tutti i bambini sono tutelati.

Un tempo, non molto lontano, non tutti gli uomini erano considerati esseri umani⁴, oggi, la schiavitù è stata abolita. Un tempo la donna⁵ non era ritenuta pari ad un uomo, oggi, in ogni società civile la dignità del 'genio femminile' continua a crescere. Un tempo il bambino⁶ era considerato e trattato da oggetto, oggi, invece, i suoi diritti sono riconosciuti a livello mondiale (**Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia**⁷ – 1989). Rispetto ai decenni scorsi, oggi la considerazione dei diritti umani si è evoluta, i diritti sono ora definiti in modo meno astratto. Si tende, infatti, a legarli sempre più non a un'idea generica di uomo, bensì alle diverse concrete fasi della vita. Da qui discendono le Dichiarazioni che si propongono di tutelare le diverse espressioni e condizioni della vita umana: diritti del fanciullo, della donna, dell'anziano, del disabile, del rifugiato, dell'immigrato... E', dunque, realistico pensare che anche il bambino non ancora nato vedrà presto riconosciuti completamente i suoi diritti⁸, primo fra tutti l'inalienabile diritto alla vita.

Pertanto come nel secolo scorso i neri e le donne hanno lottato e alla fine conseguito la loro emancipazione, così alle soglie del terzo millennio sono i figli appena concepiti e non ancora nati a esigere il rispetto della loro dignità umana. Quando verrà universalmente riconosciuto e tutelato il più piccolo e indifeso degli esseri umani, e cioè il bambino fin dal concepimento, allora tutte le fasi della vita umana ne trarranno vantaggio. Se l'essere umano appena concepito è degno di rispetto assoluto, almeno altrettanto rispetto sarà dovuto al bambino e alla bambina nati, ai giovani, agli uomini e alle donne di tutte le razze, ai vecchi, anche se non sono più produttivi, ai malati, anche se non resta loro altro che la malattia e la morte, agli emarginati ... solo allora si potrà ritenere che il principio di eguaglianza sia stato coerentemente applicato.

Esiste, dunque una categoria di esseri umani, i bambini concepiti e non ancora nati, che fortemente reclama il pieno riconoscimento della propria dignità e dei propri diritti.

Con questo percorso didattico ci proponiamo di dare risposta ad alcuni fondamentali quesiti:

- **quando, secondo gli sviluppi scientifici più recenti, inizia la vita umana?**
- **che cosa dice la normativa nazionale e internazionale a proposito dell'embrione umano?**

³ Si veda la definizione di 'dignità' di A. Zulato, *Programmazione didattica e diritti umani* in AA.VV., *Il sapere dei diritti umani nel disegno educativo* (a cura di A. Papisca), Quaderni n. 5, Venezia 2002, p.248-249, in riferimento al preambolo della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, che qui facciamo nostra: "Per capire pienamente il significato di DIGNITA', dobbiamo prima chiarire il termine VALORE, nel senso di *essere* valore, non di *avere* valore. E' valore ciò che non rimanda a nient'altro per caratterizzarsi, che vale di per se stesso, che contiene in sé tutti gli elementi per proporsi, che non fa riferimento a nient'altro per definirsi, che non ha bisogno di confrontarsi con qualcosa di esterno per avere consistenza. ... Partendo da questo concetto di valore, possiamo dire che la DIGNITA' di un essere consiste nel fatto che la sua specificità gli appartiene intrinsecamente e originariamente come valore; riconoscergliela come tale significa rispettare la sua dignità. Su questo fondamento, dunque, poggiano i diritti umani, che vediamo andare tutti nella stessa direzione di salvaguardare la preziosità di ogni essere umano, la sua straordinaria unicità da sviluppare in tutta la sua estensione."

⁴ A.Palini, *Le carte dei diritti*, Editrice La scuola, Brescia 2003, p. 52-68

⁵ A.Palini, op.cit. p.108-121

⁶ A.Palini, op.cit. p. 95-107 e dello stesso autore *Bambini e ragazzi nel mondo*, LEV 2000

⁷ 'Il limite maggiore di questa Convenzione è il fatto che, per non urtare [non perché il concepito non abbia diritto alla difesa della sua vita] i numerosi Paesi che hanno legalizzato l'aborto, il diritto alla vita del bambino concepito non è stato considerato in modo preciso ed esplicito' (Palini v. nota 6)

⁸ Sono i diritti umani di 4^a generazione (per alcuni autori rientrano nella 3^a), quelli cioè relativi alla bioetica ed all'impiego delle biotecnologie.

2. FINALITA'

Educare al rispetto del 'diritto alla vita fin dal concepimento', perché tale diritto è quello su cui si fondano tutti gli altri.

3. DISCIPLINE COINVOLTE

Italiano, Storia ed Educazione civica, Diritto, Biologia, Filosofia, Religione, Lingue straniere, Matematica, Informatica

4. DESTINATARI

Studenti dal primo al quinto anno di scuola superiore, con gli opportuni adattamenti imposti dal diverso livello di conoscenze e di maturità degli allievi.

5. PREREQUISITI generali (prerequisiti specifici vanno individuati per le singole discipline):

- Conoscenza del contesto storico da cui è scaturita la Dichiarazione Universale dei Diritti umani
- Conoscenza della portata storica rivestita dalla Dichiarazione Universale dei Diritti umani: ha innescato 60 convenzioni internazionali
- Conoscenza degli organismi esistenti a livello nazionale ed internazionale per la difesa dei diritti umani
- Conoscenza della differenza esistente tra normativa di carattere vincolante e raccomandatorio
- Conoscenza dell'esistenza e della funzione del Comitato nazionale di bioetica
- Conoscenze biologiche fondamentali sull'evoluzione della vita umana prenatale

6. OBIETTIVI

(ogni disciplina sceglierà ed articolerà i propri specifici obiettivi di apprendimento)

a) conoscenze dichiarative: l'alunno conosce

- la distinzione e il rapporto tra "bisogno" e "diritto"
- che il diritto alla vita è il fondamento dei diritti umani
- quali sono i principali documenti internazionali e nazionali che contemplano la tutela del diritto alla vita
- quali sono i principali siti internet che trattano della promozione della vita umana nascente
- quali associazioni di volontariato si occupano di difesa della vita nascente
- quali leggi principali proteggono il nascituro

b) conoscenze condizionali: l'alunno sa

- perché è importante difendere il diritto alla vita nelle primissime fasi del suo sviluppo
- quando inizia la vita umana secondo la scienza
- quando e come l'uomo ha cominciato ad interrogarsi sul diritto alla vita
- in quali situazioni del passato o contemporanee è stato maggiormente violato il diritto alla vita

c) conoscenze procedurali: l'alunno sa

- come consultare i documenti che tutelano il diritto alla vita
- come muoversi in biblioteca e di fronte ad altre offerte culturali per individuare materiale relativo all'argomento in oggetto
- come effettuare ricerche su internet
- a quali istituzioni rivolgersi per ottenere tutela in caso di possibile violazione del diritto alla vita
- come leggere la propria situazione, giudicandola in rapporto ad altre

competenze-abilità: l'alunno è in grado

- di ricercare dati che non sono in suo possesso
- di spiegare oralmente e per iscritto che cosa intende per tutela e promozione della vita umana nascente
- di commentare eventuali violazioni del diritto alla vita
- di rendersi conto dell'uguaglianza fondamentale di tutti gli esseri umani per il fatto che tutti hanno, in quanto soggetti umani, gli stessi diritti
- di interpretare in maniera critica dati riguardanti i diritti del nascituro
- di utilizzare qualche audiovisivo per illustrare l'urgenza di queste tematiche
- di organizzare con altri compagni discussioni e incontri su questi temi
- di progettare qualche semplice forma di aiuto concreto a madri/bambini in situazioni difficili

capacità

- analizzare il concetto di "diritto alla vita" nelle sue articolazioni in relazione alla fase iniziale della vita umana

7. ATTIVITA', METODI E STRUMENTI (attività docente, attività studente casa-scuola)

Strumenti e materiali:

- Manuali delle discipline coinvolte
- Appunti
- Testi di biblioteca
- Lucidi
- Audiovisivi sui temi trattati
- Approfondimenti tratti da opere specifiche
- Articoli di riviste specializzate o tratti da siti internet

Metodologia generale:

- Illustrazione di alcuni aspetti tramite lezione frontale o circolare
- anche attraverso l'uso di lucidi o audiovisivi
- Lavoro di ricerca individuale
- Lavoro di gruppo
- Discussione in classe

- a - Test iniziale per accertare il grado di conoscenza che gli alunni hanno sull'argomento:
+ questionario oppure
+ brain storming su: "bambino" – "uguaglianza" – "dignità" – "embrione" - "vita"
I risultati vanno comunicati e discussi fra tutti gli insegnanti coinvolti per programmare opportunamente le attività seguenti.
- b - Specifico l'attività nelle discipline di mia competenza, suggerisco le possibili attività nelle altre materie, in base all'esperienza acquisita operando, laddove mi è stato possibile, con la partecipazione di tutto il consiglio di classe:

BIOLOGIA: visione e commento critico ad audiovisivi riguardanti la vita nascente; analisi di passi tratti dai più recenti studi di genetica ed embriologia (v. sezione 'Documenti')

MATEMATICA: lettura ed analisi di statistiche concernenti per esempio il numero di coppie che ricorrono alla fecondazione artificiale, le probabilità di successo delle varie tecniche, il problema degli embrioni soprannumerari, di quelli crioconservati, di quelli destinati alla sperimentazione, di quelli destinati a morte certa a seguito della manipolazione genetica, l'uso e l'abuso della diagnosi pre-impianto e pre-natale...

INGLESE: ricerca attraverso internet di articoli in lingua sulla situazione nel mondo della tutela della vita umana nascente ed eventuali violazioni del diritto alla vita

DIRITTO: conoscenza ed esame di alcune leggi e normative relative al diritto alla vita nascente, in particolare analisi degli articoli fondamentali e più innovativi della legge italiana 40/04 'sulla procreazione medicalmente assistita' (v. sezione 'Documenti')

RELIGIONE: le varie religioni di fronte al problema della vita nascente e allo sviluppo del bambino

FILOSOFIA: l'essere umano nella prospettiva classica e la lunga gestazione del concetto di persona dal Medioevo ai nostri giorni

ITALIANO: lettura, comprensione e analisi dei documenti (v. sezione 'Documenti'), con particolare attenzione al tipo di linguaggio adoperato (Problema dell'"antilingua"). Incontro con un "esperto". Evidenziazione di collegamenti con i contenuti delle altre discipline coinvolte nel percorso.

STORIA: documenti relativi alla considerazione della vita nascente e del bambino dalle epoche più antiche fino alle dittature del XX secolo: lettura e analisi in classe a gruppi, con l'aiuto dell'insegnante. Ogni gruppo illustra su un cartellone la sintesi del proprio lavoro e lo comunica agli altri.

INFORMATICA: realizzazione di un cd che raccoglie e presenta i materiali prodotti durante lo svolgimento del percorso didattico

8. TEMPI

Il quadrimestre, 1° bimestre

9. VERIFICHE

- In itinere: produzione di cartelloni, lucidi, esposizione orale del lavoro personale o di gruppo
- Interviste agli esperti invitati con stesura di articoli per il giornalino della scuola, o da inserire nel cd che sarà elaborato a conclusione del percorso
- Produzione di un decalogo su "I diritti del bambino concepito".

10. VALUTAZIONE: secondo la griglia seguente:

- conoscenza dei contenuti
- lessico specifico
- collegare i fatti
- saper esporre

11. APPROFONDIMENTO/CONSOLIDAMENTO: proposta di testi specifici per la lettura personale

12. ATTIVITÀ MULTIMEDIALE:

produzione di un cd dal titolo: "Il diritto alla vita del bambino concepito. Dalla negazione alla promozione del diritto alla vita"

DOCUMENTI

I. LA NORMATIVA INTERNAZIONALE

Vari documenti sanciscono il rispetto del diritto alla vita, ma non specificano da quando tale diritto vada riconosciuto.

1 - DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI 1948

Preambolo:

“Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali e inalienabili costituisce il fondamento della libertà, della giustizia, della pace nel mondo...”

Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana...”

→ *?? concepito è un membro della famiglia umana? E' una persona umana? Il diritto alla vita è un diritto umano fondamentale?*

art. 3 “Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona”

art. 6 “Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica”

art. 7 “Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge”.

→ *L'embrione è titolare di diritti? Ha personalità giuridica? E' uguale dinanzi alla legge agli altri individui e dunque, affinché non ci sia discriminazione, merita tutela da parte della legge?*

2 - DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DEL FANCIULLO 1959

Preambolo:

“Considerato che il bambino, a causa della sua immaturità fisica e intellettuale, ha bisogno di una particolare protezione e di cure speciali compresa una adeguata protezione giuridica, sia prima che dopo la nascita”.

art. 4 “Il fanciullo deve beneficiare della sicurezza sociale. Deve poter crescere e svilupparsi in modo sano. A tal fine devono essere assicurate a lui e alla madre le cure mediche e la protezione sociale adeguata, specialmente nel periodo precedente e seguente alla nascita...”

3 - CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL'INFANZIA 1989

Preambolo:

“Tenendo presente che, come indicato nella Dichiarazione dei diritti dell'uomo «il fanciullo, a causa della sua mancanza di maturità fisica e intellettuale necessita di una protezione e di cure particolari, ivi compresa una protezione legale appropriata, sia prima che dopo la nascita»

→ ?? fanciullo è considerato tale, per la prima volta, anche prima della nascita, pur genericamente

art. 1 “Si intende per fanciullo ogni essere umano avente un’età inferiore ai diciotto anni”

→ *Ma a partire da quando?*

art. 6 “Gli Stati riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita”

→ *In quale istante inizia la vita umana?*

4 - CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DEI DIRITTI DELL’UOMO E LA DIGNITA’ DELL’ESSERE UMANO RIGUARDO ALLE APPLICAZIONI DELLA BIOLOGIA E DELLA MEDICINA – OVIEDO 1997

Preambolo:

“Convinti della necessità di rispettare l’essere umano sia come individuo che nella sua appartenenza alla specie umana e riconoscendo l’importanza di assicurare la sua dignità.

Consapevoli delle azioni che potrebbero mettere in pericolo la dignità umana da un uso improprio della biologia e della medicina.

Decisi a prendere nel campo delle applicazioni della biologia e della medicina, le misure proprie a garantire la dignità dell’essere umano e i diritti e le libertà fondamentali della persona...”

→ *L’embrione appartiene alla specie umana? Ricerca scientifica, fecondazione artificiale, clonazione, aborto sono compatibili con quello che il concepito è veramente? Come si può garantire la sua dignità?*

Art. 1

“Le parti di cui alla presente Convenzione proteggono l’essere umano nella sua dignità e nella sua identità e garantiscono a ogni persona, senza discriminazione, il rispetto della sua integrità e dei suoi altri diritti e libertà fondamentali riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina.”

→ *L’embrione è un essere umano? Come va rispettata la sua integrità?*

Art. 2

“L’interesse e il bene dell’essere umano debbono prevalere sul solo interesse della società o della scienza”

→ *L’interesse e il bene del concepito prevalgono sugli interessi della scienza e della società?*

Art. 18

...”Quando la ricerca sugli embrioni in vitro è ammessa dalla legge, questa assicura una protezione adeguata all’embrione.

La costituzione di embrioni umani a fini di ricerca è vietata.”

→ *Allo stato attuale è possibile compiere ricerche su embrioni senza danneggiarli o distruggerli? Perché è vietata la produzione di embrioni anche se a fini di ricerca?*

5 - PROTOCOLLO addizionale alla CONVENZIONE di OVIEDO, sul DIVIETO di CLONAZIONE di ESSERI UMANI 1998

Preambolo:

”Considerato che la strumentalizzazione dell’essere umano attraverso la creazione deliberata di esseri umani geneticamente identici è contraria alla dignità dell’uomo e costituisce un uso improprio della biologia e della medicina.

Considerate, parimenti, le grandi difficoltà di ordine medico, psicologico e sociale che una simile pratica di biomedicina, usata deliberatamente, potrebbe comportare per tutte le persone interessate.

Considerato l’oggetto della Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina, in particolare il principio enunciato all’articolo 1 che tende a proteggere l’essere umano nella sua dignità e nella sua identità”.

Art. 1

“E’ vietato ogni trattamento finalizzato a creare un essere umano geneticamente identico ad un altro essere umano vivente o morto”.

6 - CARTA AFRICANA dei DIRITTI dell’UOMO e dei POPOLI 1981

Art. 4

“La persona umana è inviolabile. Ogni essere umano ha diritto al rispetto della sua vita e all’integrità fisica e morale della sua persona. Nessuno può essere arbitrariamente privato di questo diritto.”

7 - CARTA dei DIRITTI FONDAMENTALI dell’UNIONE EUROPEA 2000

Preambolo:

”Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l’Unione si fonda sui valori indivisibili e universali di dignità umana, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà; l’Unione si basa sui principi di democrazia e dello stato di diritto. Essa pone la persona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza dell’Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.”

Capo I DIGNITA’

Art. 1 Dignità umana

La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.

→ *Anche nel bambino appena concepito?*

Art. 2 DIRITTO ALLA VITA

1. Ogni individuo ha diritto alla vita

→ *Anche il bambino appena concepito ha diritto alla vita? E’ un individuo?*

Art. 3 DIRITTO ALL'INTEGRITA' DELLA PERSONA

1. Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica

2. Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati:

il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge;

il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone ...;

il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani

→ *Con la sperimentazione sugli embrioni non si lede la loro integrità e senza il loro consenso?*

Capo III UGUAGLIANZA

Art. 20 UGUAGLIANZA DAVANTI ALLA LEGGE

Tutte le persone sono uguali davanti alla legge

→ *Il bambino appena concepito è persona?*

Art. 24 DIRITTI DEL BAMBINO

1. I bambini hanno diritto alla protezione, alle cure necessarie per il loro benessere...

2. In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente.

→ *In pratiche come l'aborto, la fecondazione artificiale, la manipolazione genetica... è considerato preminente l'interesse superiore del bambino?*

Dall'analisi dei documenti citati si evince che nessuna società civile, oggi, dubita che l'essere umano ha diritto alla vita. Talora, tuttavia, ci si riferisce a questo diritto in modo ambiguo (volutamente per ottenere la ratifica da parte di un maggior numero di stati) o si intende un diritto che preservi dalla pena di morte.

E' comunque evidente un'evoluzione nella normativa internazionale e nazionale, in quanto nel preambolo e all'art. 4 della **Dichiarazione dei diritti del fanciullo – 1959** e nel preambolo della **Convenzione sui diritti dell'infanzia – 1989** si fa esplicito riferimento alla protezione dovuta al fanciullo sia prima che dopo la nascita. Da normative molto generali (difesa del fanciullo) si arriva, poi, con la fine degli anni '90, a documenti più specifici che concentrano la loro attenzione esclusivamente sull'inizio della vita umana (**Convenzione di Oviedo – 1997 e protocollo addizionale – 1998**). Del **1996** è il pronunciamento del **Comitato nazionale di bioetica⁹ italiano**, nel quale, pur sussistendo posizioni diverse è unanime il riconoscimento "del dovere morale di trattare l'embrione umano, sin dalla fecondazione, secondo i criteri di rispetto e tutela che si devono adottare nei confronti degli individui umani a cui si attribuisce comunemente la caratteristica di persone, e ciò a prescindere dal fatto che all'embrione venga attribuita sin dall'inizio con certezza la caratteristica di persona nel suo senso tecnicamente filosofico". Anche la recente legge italiana "**Norme sulla procreazione medicalmente assistita**" (40/04), pur con limiti molto gravi, compie tuttavia un passo significativo verso il riconoscimento del diritto alla vita per l'embrione¹⁰.

⁹ Comitato Nazionale di Bioetica, *Identità e statuto dell'embrione umano*, 27 giugno 1996

¹⁰ Vedi sezione 'Documenti – Approfondimento' p. 21.

Se, dunque, il diritto alla vita, pur genericamente, è già sancito dalla normativa sarà sufficiente comprendere in quale istante, secondo la scienza (genetica) e senza pregiudizi, inizia la vita umana, perché sarà a partire da quell'istante che la difesa del diritto alla vita andrà applicata.

Chi sostiene che la vita umana non inizia dal concepimento su che cosa si fonda? Ha base scientifica questa posizione? Quando, allora, inizierebbe la vita¹¹?

Tre mesi dopo il concepimento? quando la legge italiana (194/78) fissa il termine entro il quale abortire legalmente (salvo il caso del cosiddetto aborto terapeutico per il quale non ci sono limiti).

A 21 giorni dal concepimento? quando il cuore comincia a battere.

A 14 giorni dal concepimento? ma il concetto di pre-embrione¹² è stato smascherato dal comitato stesso che l'ha inventato per 'tranquillizzare l'opinione pubblica'.

Al momento dell'impianto¹³ in utero (4°-5° giorno)?

E perché non prima, visto il continuo arretrare del momento proposto come inizio?

Infatti l'ultimo tentativo di anticipare l'inizio della vita in un momento, tuttavia, non coincidente, ma di pochissimo successivo alla fecondazione, è stato fatto dopo l'approvazione in Italia della legge 40/04 sulla "fecondazione medicalmente assistita". Per aggirare i divieti della legge si tenta di accreditare la liceità di manipolazione dello zigote 2n, sostenendo che nella primissima fase dopo la fecondazione lo zigote formato da due pronuclei (2n)¹⁴ non abbia ancora identità embrionale. In tale lasso di tempo dovrebbero, pertanto, essere concesse crioconservazione e sperimentazione. Ma la scienza genetica ci dice che, al pari del concetto di 'pre-embrione', anche il concetto di 'zigote 2n' è inconsistente dal punto di vista scientifico¹⁵.

¹¹ Si veda anche AA. VV., *Identità e statuto dell'embrione umano*, LEV 1998, pp. 147-156; Palmaro M., *Ma questo è un uomo*, San Paolo, Milano 1996, pp. 47-53

¹² Il Comitato Warnock è nominato a metà degli anni '80 dal Governo inglese per studiare la possibilità di compiere ricerche su embrioni umani prodotti in vitro. Nel capitolo XI del Rapporto finale (citato in Serra, op. cit. pp. 45-46) si legge: «Poiché la temporizzazione dei differenti stadi dello sviluppo è critica, una volta che il processo dello sviluppo è iniziato, non c'è stadio particolare dello stesso che sia più importante di un altro; tutti sono parte di un processo continuo, e se ciascuno non si realizza normalmente nel tempo giusto e nella sequenza esatta lo sviluppo ulteriore cessa. Perciò da un punto di vista biologico non si può identificare un singolo stadio nello sviluppo dell'embrione, prima del quale l'embrione in vitro non sia da mantenere in vita». Era la posizione corretta, presa sulla base dei dati scientifici. Seguiva però immediatamente: «Tuttavia si è convenuto che questa era un'area nella quale si doveva prendere una precisa decisione al fine di tranquillizzare la pubblica ansietà». E concludeva: «Nonostante la nostra divisione su questo punto, la maggioranza (16 su 23) di noi raccomanda che la legislazione dovrebbe disporre che la ricerca possa essere condotta su ogni embrione risultante dalla fecondazione in vitro, qualunque ne sia la provenienza, fino al termine del quattordicesimo giorno dalla fecondazione, ma soggetta a tutte le altre restrizioni imposte dal Comitato di autorizzazione. Su queste premesse la liceità della sperimentazione sugli embrioni umani veniva approvata dalle due Camere inglesi, con due terzi dei voti favorevoli, e definitivamente riconosciuta dalla legge nel novembre 1990 con la firma della regina. Secondo questa legge, dunque, la ricerca poteva essere condotta su qualsiasi embrione umano risultante dalla fecondazione in vitro, qualunque fosse la sua provenienza; però soltanto sino al quattordicesimo giorno dalla fecondazione.

Era così aperta la via alla ricerca sperimentale, legalmente protetta, sugli embrioni umani. Negli anni successivi altre nazioni: Canada, Spagna, Svezia e Stati Uniti con minime restrizioni; Australia meridionale, Austria, Danimarca, Francia, Germania e Svizzera con maggiori limitazioni, seguirono l'esempio dell'Inghilterra. Tanto che la *Convenzione sui Diritti Umani e la Biomedicina*, faticosamente preparata e definitivamente adottata dai Ministri del Consiglio d'Europa il 19 Novembre 1996 e sottoposta alla firma dei Paesi Europei il 7 aprile 1997 a Oviedo si limitava, in merito, a una raccomandazione sibiillina all'articolo 18, che legge: 1) «Dove la legge permette la ricerca sugli embrioni in vitro, essa dovrebbe assicurare un'adeguata protezione dell'embrione»; e 2) «E' proibita la produzione di embrioni umani a scopo di ricerca».

¹³ Termine suggerito per far credere che il Norlevo (pillola del giorno dopo) sia un contraccettivo, che opera prima dell'inizio della gravidanza, e non un abortivo, che uccide una vita che ha già iniziato a svilupparsi.

¹⁴ Stadio in cui l'embrione non è già più geneticamente né la cellula paterna né quella materna, ma un nuovo essere.

¹⁵ Fiori, Colombo, Sgreccia, *Ultima frontiera: l'ootide o zigote 2n* (editoriale), "Medicina e morale", 3/2004, p. 461-467. (V. sezione Documenti – Studi scientifici)

Quali sono le prove fornite dalla scienza (genetica ed embriologia) circa l'inizio della vita umana nell'istante della fusione dei due gameti (singamia)?

II. GLI STUDI SCIENTIFICI

1 - Serra A., *L'uomo-embrione*, Cantagalli, Siena 2003, cap. II

La vita si eredita

[...] Nella massima parte del regno vegetale e animale, pur attraverso differenti meccanismi, ogni nuovo essere inizia la sua vita alla fusione di due cellule che portano ciascuna un proprio patrimonio genetico: con il nuovo patrimonio, derivante dalla fusione dei due patrimoni, la nuova cellula eredita anche la vita che prosegue con nuove caratteristiche nel nuovo soggetto.

Madre e Padre


Sono essi, nella specie umana, che donano il proprio patrimonio genetico al figlio che, nel grembo della madre inizia, e proseguirà per circa nove mesi, la prima tappa della sua vita.

Il concepimento

Il dono diventa realtà al **momento del concepimento, il punto finale del complesso processo di fertilizzazione' quando uno spermatozoo paterno, attraversata la zona pellucida dell'ovocita materno, entra nel citoplasma di questo, e segue immediatamente una modificazione improvvisa della composizione ionica dell'ovulo fecondato.** Modificazione dovuta principalmente a un aumento passeggero della concentrazione intracellulare di ioni Ca^{2+} , che sotto l'azione dell'*oscillina* - una proteina paterna recentemente scoperta - **si diffonde rapidamente come un'onda¹⁶ (*calcium wave*) attraverso tutto l'uovo fertilizzato, segnalando la sua attivazione e il fatto che una nuova vita di un essere umano è iniziata.** Azione questa degli ioni Ca^{2+} che prosegue, sotto forma di segnali, fino all'impianto.

Sono chiare, in merito, le affermazioni con le quali S.F. Gilbert, un classico in questa materia, apre nel suo autorevolissimo trattato, *Developmental Biology*, il capitolo 7, intitolato «Fertilizzazione»: l'inizio di un nuovo organismo: **«La fecondazione è il processo mediante il**

¹⁶ Formazione dell'ONDA CALCIO a 15, 19, 25, 31, 36 dalla fecondazione: "Questa nuova cellula è lo zigote, l'embrione unicellulare, una nuova cellula, diversa da quella del padre e della madre, che inizia ad operare come un nuovo sistema, un essere vivente". (A. Serra)



quale due cellule sessuali (i gameti) si fondono insieme per creare un nuovo individuo con un corredo genetico derivato da entrambi i genitori».

[...]

Sì, "figlio" dalla singamia

I dati finora riportati¹⁷ sono sufficienti per rispondere alla domanda: Quando inizia il ciclo vitale di un "individuo umano". Ma una conferma più rigorosa e definitiva sarà data dall'analisi induttiva del fenomeno esaminato finora a livello di pura osservazione, cioè da una riflessione sul significato del complesso dei dati raccolti; riflessione che, dal punto di vista epistemologico, è il modo scientifico di ragionare per confermare conclusioni raggiunte dalla semplice osservazione. Ciò può essere fatto prendendo in considerazione le tre principali proprietà che caratterizzano l'intero processo epigenetico il quale, secondo il grande embriologo C.H. Waddington che introdusse il termine "epigenesi", potrebbe essere definito come «la continua emergenza di una forma da stadi precedenti». Da tutti i dati riferiti emergono tre proprietà fondamentali che caratterizzano tutto il processo.

1. LA COORDINAZIONE: è la prima proprietà. Lo sviluppo embrionale, dalla fusione dei gameti, o singamia, sino alla comparsa del disco embrionale, a 14 giorni circa e oltre è un processo che manifesta una coordinata sequenza e interazione di attività molecolari e cellulari, sotto il controllo del nuovo genoma il quale è modulato da una ininterrotta cascata di segnali trasmessi da cellula a cellula, e dall'ambiente interno e esterno alle singole cellule. Precisamente questa proprietà innegabile implica e, di più, richiede una rigorosa *unità* del soggetto che sta sviluppandosi. Più la ricerca avanza, più questa unità appare garantita dal nuovo genoma, dove un grandissimo numero di geni regolatori assicura il tempo esatto, la sede precisa e la specificità degli eventi morfogenetici. J. Van Blerkom, Direttore del Dipartimento di Biologia molecolare cellulare e dello Sviluppo all'Università del Colorado, sottolinea questa proprietà concludendo l'analisi della natura del programma di sviluppo dei primi stadi degli embrioni di mammiferi: «I dati disponibili - così egli - suggeriscono che gli eventi dello sviluppo negli ovociti in maturazione e nell'embrione precoce seguono una tabella diretta da un programma intrinseco. La evidente autonomia di questo programma indica che interdipendenza e coordinazione ai livelli molecolari e cellulari si esprimono in una cascata di eventi morfogenetici».

Tutto questo porta alla conclusione che l'embrione umano - come ogni altro embrione -, anche nei primissimi stadi non è, come afferma N.M. Ford «un grappolo di cellule individuali distinte, ciascuna delle quali è un individuo vivente centralmente organizzato o una entità ontologica in semplice contatto con le altre»; ma piuttosto che ***l'intero embrione ad ogni stadio, dalla singamia in poi è un reale individuo dove le singole cellule sono strettamente integrate in un unico processo dinamico mediante il quale esso traduce autonomamente, momento per momento, il suo proprio spazio genetico nel suo proprio spazio organismico.***

2. LA CONTINUITÀ: è la seconda proprietà. Sulla base dei dati presentati, è innegabile che alla singamia inizia un nuovo ciclo di vita. Lo zigote è il "*primordio*" del nuovo organismo che è al vero inizio del suo proprio ciclo vitale. Se si considera il profilo dinamico di questo ciclo nel tempo,

¹⁷ Serra A., *L'uomo-embrione*, Cantagalli, Siena 2003, pp. 33-41

appare chiaramente che procede senza interruzioni. Tutto indica che c'è una ininterrotta e progressiva differenziazione di un ben determinato individuo umano, secondo un piano unico e rigorosamente definito che inizia dallo stadio di zigote. In realtà, il disco embrionale è una struttura cellulare che segue, in modo continuativo, da una ininterrotta differenziazione dell'embrioblasto, che è già presente quando l'embrione - come un unico tutto - provvede, sotto controllo genetico, per una più rapida differenziazione dei derivati trofoblastici. Questi, infatti, sono estremamente necessari per un progresso corretto e regolare dello sviluppo ulteriore e costituiscono una stretta unità con l'embrioblasto.

La proprietà della continuità, perciò, implica e stabilisce la *unicità* o *singularità* del nuovo soggetto umano: dalla singamia in poi è sempre lo stesso e identico individuo umano con la sua propria identità, che si sta costruendo autonomamente, mentre passa attraverso stadi che sono qualitativamente sempre più complessi.

3. LA GRADUALITÀ: è la terza proprietà. La forma finale deve essere raggiunta gradualmente. Questa è una *legge ontogenetica*, una costante del processo di riproduzione gamica. Essa implica ed esige una regolazione che deve essere intrinseca a ogni dato embrione e mantiene lo sviluppo permanentemente orientato dallo stadio di zigote fino alla forma finale. Precisamente a causa di questa intrinseca legge epigenetica, scritta nel genoma, che **incomincia a operare dalla fusione dei gameti, ogni embrione e perciò anche l'embrione umano - mantiene permanentemente la sua propria *identità, individualità e unicà*, rimanendo ininterrottamente lo stesso identico individuo durante tutto il processo dello sviluppo dalla singamia in poi, nonostante la crescente complessità della sua totalità.**

Perciò, la logica induzione dai dati offerti dalle scienze sperimentali conducono alla sola possibile affermazione che ***alla fusione dei due gameti un reale individuo umano inizia la sua propria esistenza, o ciclo vitale, durante il quale, date tutte le condizioni necessarie e sufficienti, realizzerà autonomamente tutte le potenzialità di cui lui/lei è intrinsecamente dotato/a.***

Pertanto, ***l'embrione vivente, a iniziare dalla fusione dei gameti, non è un mero accumulo di cellule disponibile, ma un reale individuo umano in sviluppo. Individuo che, come dimostra una corretta antropologia filosofica, ha la stessa dignità e gli stessi diritti fondamentali di ogni individuo umano, tra cui il diritto alla vita: dignità e diritti che sono indipendenti dalla età biologica e da qualsiasi altra condizione biologicamente o psicologicamente limitanti.***

2 - Lejeune J., *Il messaggio della vita*, Cantagalli, Siena 2002, pp.41-42

L'EMBRIONE E' UN ESSERE, UMANO

E' scientificamente possibile stabilire se l'embrione sia un essere umano, oppure si tratta di una affermazione infondata, di una opinione?

Oggettivamente esiste una sola definizione possibile dell'essere umano: un essere umano è un membro della nostra specie. La sua natura è determinata dal patrimonio genetico della specie umana che riceve dai suoi genitori; l'embrione fa dunque parte della specie umana.

La fecondazione segna l'inizio della vita, vale a dire la comparsa di un nuovo essere umano perfettamente unico e differenziato. **La prima cellula umana e i suoi 46 cromosomi (i 23 cromosomi paterni ed i 23 materni) contengono già tutta l'informazione necessaria e sufficiente da cui uscirà, nove mesi più tardi, quel bambino che avrà un nome e caratteristiche proprie.** Il metodo messo a punto in Inghilterra, da anni, da Alec Jeffreys per la lettura dell'DNA dei cromosomi umani, permette di identificare con precisione le caratteristiche di un individuo. Fornisce la prova, scientificamente irrefutabile, del carattere rigorosamente unico di ogni individuo. **Non esiste alcuna differenza di natura fra l'embrione, il feto ed il bambino dopo la sua nascita: si tratta, in ogni caso, di una sola e stessa persona presa nei diversi stadi del suo sviluppo.**

Dal primissimo attimo, l'embrione è un minuscolo essere umano differente da sua madre, animato da una vita propria. Questa autonomia rende possibile la fecondazione extracorporea così come il fatto di trapiantare l'embrione concepito in vitro in un utero che non è quello di sua madre.

3 - Fiori, Colombo, Sgreccia, *Ultima frontiera: l'ootide o zigote 2n* (editoriale), "Medicina e morale", 3/2004, p. 461-467

1. Aristotele (382-322 a.C.) si è occupato anche del problema della animazione dell'embrione umano. Su questo tema si incontrano, nel *Corpus Aristotelicum* due opinioni diverse. Nel libro sugli animali egli ha affermato il concetto di "animazione successiva o ritardata", che è la più conosciuta, accolta da molti filosofi e teologi, tra i quali Tommaso d'Aquino. In un successivo passo della *Metafisica*, Aristotele ha invece sostenuto la meno nota tesi della "animazione immediata"¹⁸.

Secondo il primo orientamento, l'animazione ritardata aveva cronologia diversa nel maschio (quaranta giorni dall'inizio dello sviluppo) e nella femmina (novanta giorni). Questa prima posizione di Aristotele, dedotta da osservazioni empiriche, si basava sulla considerazione che l'embrione, benchè abbia un aspetto di "carne", tuttavia manca di parti, ed è animato da una "psiche nutritiva" che lo spinge ad alimentarsi ed a crescere. In seguito cominciano a svilupparsi parti ed organi distinti e si produce la differenziazione sessuale tra maschio e femmina. Questa seconda fase implica dunque la presenza della "psiche sensitiva".

Ma, come si è detto, nella *Metafisica* si rinviene una diversa opinione, secondo cui "le cose, invece, che hanno in sè il principio della generazione saranno in potenza per virtù propria, quando non vi siano impedimenti provenienti dall'esterno. Lo sperma, ad esempio, non è ancora l'uomo in potenza, perchè deve essere deposto in altro essere e subire mutamento; invece quando, in virtù del principio suo proprio, sia già passato in tale stadio, allora esso sarà l'uomo in potenza"¹⁹. E. Berti²⁰ ritiene che Aristotele, in questa sua seconda posizione, abbia affermato che l'essere umano possiede già dal primo momento un'anima che non può essere altro che l'anima propria della specie umana, cioè l'anima intellettuale. Il grande filosofo, nei limiti connessi a semplici osservazioni macroscopiche di prodotti abortivi, ha dunque posto, in una prima fase delle sue elaborazioni, come soglia dell'animazione 40 giorni per l'uomo e 90 per la donna, ma in seguito ha superato il primo limite empirico giungendo alla conclusione che l'animazione dell'embrione è immediata. In tal modo egli ha anticipato le conclusioni raggiunte dalla moderna biologia sulla natura dell'embrione sin dal primo momento della sua formazione.

Oggi l'embriologia dispone di conoscenze praticamente complete sia sotto il profilo morfologico che genetico e molto ampie anche sotto il profilo biochimico.

Malgrado ciò l'obiettivo di poter utilizzare gli embrioni umani a fine di sperimentazione - anche crioconservandoli - si è continuato a perseguire da una parte di coloro che si occupano di procreativa, attraverso la proposta di soglie diverse al disotto delle quali il prodotto di concepimento non sarebbe un vero e proprio embrione. Si riproduce, in un contesto

¹⁸ Il tema ampiamente trattato da Manzanera M., *Revision de la animacin del hembriòn humano en Aristòteles*, Atti della 10.a Assemblea generale della Pontificia Accademia per la Vita (Città del Vaticano, 2004).

²⁰ Aristotele, *Metafisica*, IX, 7,1049 a 13-17 (ed. a cura di G. Reale, Milano: Bompiani, 2000).

²¹ Berti E., *Le tesi di Aristotele*, in SALVINO B. (a cura di), *Nascita e morte dell'uomo. Problemi filosofici e scientifici della bioetica*. Contributi al XLVI Convegno del Centro distudi Filosofici di Gallarate, 1991.

completamente diverso e senza le carenze scientifiche che connotavano l'epoca in cui visse Aristotele, un percorso assai simile, a quello compiuto oltre duemila anni fa dal grande Stagirita ma senza giungere al traguardo finale - l'animazione immediata - cui egli è giunto con la sola forza del pensiero.

L'arretramento progressivo della soglia cronologica che si è cercato di individuare nello sviluppo embrionale ha avuto inizio, negli ultimi decenni, con la singolare e fantasiosa invenzione del pre-embrione o pro-embrione proposta dalla Commissione Warnock inglese (1984) che ha arbitrariamente fissato l'inizio della vita embrionale al 14° giorno di vita, epoca di formazione della cresta neurale. Lo scopo era quello di ovviare alle obiezioni etiche opposte all'utilizzo degli embrioni umani nelle prime fasi del loro sviluppo. La Commissione "decise" - con una maggioranza di sedici membri contro sette - di approvare il concetto di 'pre-embrione', pur riconoscendo che "da un punto di vista biologico non si può identificare un singolo stadio nello sviluppo dell'embrione, al di là del quale l'embrione non dovrebbe essere mantenuto in vita". I motivi di tale decisione sono stati esplicitamente indicati nell'opportunità di incoraggiare la legislazione a provvedere "che la ricerca possa essere condotta su ogni embrione risultante dalla fecondazione in vitro, qualunque ne sia la provenienza, fino al termine del quattordicesimo giorno dalla fecondazione": il che è puntualmente avvenuto, in Gran Bretagna, con legge del 1990.

Ma il concetto di 'pre-embrione' ha atteso invano il visto di ingresso nei moderni manuali di Embriologia Umana, che tuttora non ne registrano l'esistenza.

Le facili contestazioni scientifiche alla proposta Warnock che vorrebbe cambiare, al 14° giorno dello sviluppo, la natura dell'embrione, hanno indotto alcuni bioeticisti ad abbassare ulteriormente il limite al 7° giorno, con una tesi analogamente arbitraria ed insostenibile e che ha avuto scarso successo.

2. Il più recente tentativo - ultima frontiera per coloro che vogliono piegare le ineludibili conoscenze scientifiche a finalità meramente utilitaristiche - è costituito dal primissimo stadio della fecondazione, nel quale si forma lo **zigote 2n**. Al disotto di tale fase esistono le separate entità dell'uovo e dello spermatozoo non ancora uniti.

Assistiamo dunque ad un nuovo esercizio di equilibrismo pseudoscientifico, compiuto da medici e biologi che non desistono dall'argomentare con gli strumenti della dialettica, pur di raggiungere l'obiettivo pratico dell'utilizzo degli embrioni.

Ci sembra evidente che questi tentativi - giustificati nella prima posizione di Aristotele e in coloro che ne hanno seguito le idee per moltissimi anni, **oggi ingiustificati nel contesto della moderna biologia umana - significano che coloro che li compiono sono intimamente convinti della non eticità dell'uso degli embrioni che ne provoca la soppressione o li congela per anni per sfociare nella loro inevitabile eliminazione. Se così non fosse essi non sentirebbero la necessità di manipolare concetti elementari e si limiterebbero ad auspicare la libertà di utilizzo e di manipolazione in base ad un esplicito criterio utilitaristico.**

Di fatto, e qualunque sia l'ispirazione dei proponenti, questa nuova frontiera dello zigote 2n è comunque una manipolazione concettuale ontologica che inganna nuovamente l'opinione pubblica ed i suoi rappresentanti in Parlamento, per ottenerne il consenso senza alcuna remora, probabilmente anche nella prospettiva di una abrogazione per via referendaria della legge sulla procreazione assistita recentemente approvata dal Parlamento italiano.

3. Recentemente su questa rivista A.L. Vescovi e L. Spinardi hanno sinteticamente concluso la loro puntuale rassegna sulla natura biologica dell'embrione con una breve e motivata affermazione in risposta al quesito di **dove sia lecito, dal punto di vista strettamente biologico, delineare il limite tra la vita e la 'non-vita'**.

“L'inizio della vita coincide con l'atto del formarsi di un'entità biologica che contiene ed è dotata dell'intero programma di crescita e dell'informazione necessaria ad evolvere e ad attraversare tutti gli stadi di sviluppo che caratterizzano un essere umano e che sono parte integrante della sua storia naturale - zigote, morula, blastocisti, embrione, feto, neonato, bambino, ragazzo, uomo - fino alla morte. Quest'ultima coincide con la perdita e/o distruzione di tale informazione e/o capacità”.²¹

Questa conclusione è scientificamente, e bioeticamente, inoppugnabile.

La dimostrazione può essere fornita con adeguati argomenti scientifici che qui possiamo proporre solo sinteticamente e con specifico riferimento al cosiddetto zigote 2n.

Lo zigote negli eucarioti è la cellula uovo fecondata. Lo zigote possiede un corredo cromosomico diploide, derivante dalla fusione dei corredi aploidi dei due gameti. La prospettata liceità etica del congelamento dell'ovocita fecondato allo stadio di due pronuclei che precede la scomparsa del pronucleo maschile e femminile, si basa sull'assunto che a questo stadio l'ovocita mostri ancora entrambi i nuclei dei gameti originari. Per tale motivo i sostenitori di tale liceità ritengono che questa fase non abbia la stessa rilevanza etica riconosciuta agli embrioni.

Si tratta peraltro di un'opinione non condivisa sul piano scientifico citogenetico, biologico-riproduttivo ed embriologico e conseguentemente inaccettabile sul piano etico.

I due pronuclei (maschile e femminile) non sono - a quanto risulta dalle moderne conoscenze della biologia cellulare, della citogenetica e della genetica molecolare - i nuclei dei gameti originari, antecedenti la loro fusione. Infatti il processo di fusione delle membrane della testa dello spermatozoo (membrana acrosomiale interna) e dell'ovocita (oolemma) porta alla costituzione di una 'nuova cellula' (citogeneticamente diversa dalla cellula spermatozoo e dalla cellula uovo), come si può leggere in qualsiasi aggiornato testo scientifico di biologia della riproduzione e dello sviluppo. L'anfimissi (opposizione e dissoluzione dei pronuclei con formazione dell'assetto cromosomico di tipo mitotico) rappresenta citogeneticamente l'inizio della prima cariocinesi dello sviluppo di un embrione, che dallo stadio unicellulare (zigote) passa a quello bicellulare. L'anfimissi non modifica la quantità e la qualità dell'informazione biologica contenuta nel genoma nucleare e mitocondriale dello zigote (embrione unicellulare), così come esso si è venuto a costituire nel corso di un regolare processo di fecondazione attraverso l'incorporazione del genoma paterno e materno in un'unica cellula, citogeneticamente nuova in quanto originale sotto il profilo delle componenti genomiche e citologiche.

L'affermazione che allo stadio di due pronuclei l'ovocita non abbia, quindi, la stessa rilevanza etica riconosciuta agli embrioni non è giustificabile, nè sul piano della lettera e dello spirito della recente legge italiana sulla procreazione medicalmente assistita n. 40/2004,²² nè su quello del dibattito etico contemporaneo circa l'identità e lo statuto dell'embrione umano.

La legge n. 40/2004 usa esclusivamente i termini "embrione" (art. Il c. 1; art. 12 c. 6; art. 13

²¹ Vescovi A.L., Spinardi L., *La natura biologica dell'embrione*, Medicina e Morale 2004, 1: 5363, pp. 60-61.

²² Italia, Legge 19 febbraio 2004, n. 40 recante *Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 24.2.2004, n. 45.

cc. 1-3; art. 14 cc. 1-5; art. 17 cc. 2-3) e "gamete" (art. 12 c. 1; art. 12 c. 6; art. 13 c. 3). In nessun articolo si fa riferimento ad una entità biologica, coinvolta nelle tecniche in vitro di procreazione medicalmente assistita, che non sia un gamete o un embrione. I termini "oocita fecondato allo stadio di 2 pronuclei" ovvero "ootide" (neologismo, quest'ultimo, di recentissimo uso sporadico nella letteratura i cui autori operano nel campo della fecondazione umana in vitro che tuttavia non ha ancora trovato un consenso terminologico in biologia della riproduzione e dello sviluppo dei mammiferi) non sono stati utilizzati dal legislatore.

Nel dibattito bioetico circa lo stadio di sviluppo dell'embrione umano a partire dal quale si debba riconoscere al concepito lo status antropologico, etico e giuridico di individuo umano a pieno titolo, le posizioni si incontrano sulla fertilizzazione (intesa come fusione dei due gameti) e sull'impianto (7-14 giorni dalla fertilizzazione). Coloro che negano che la fertilizzazione rappresenti l'inizio dell'esistenza di un nuovo essere umano esibiscono argomenti di natura biologica o filosofica in favore di stadi di sviluppo che vanno ben oltre quello dell'anfimissi, non riconoscendo a quest'ultima alcuna rilevanza decisiva di ordine antropologico o etico.


Il dibattito sull'anfimissi (a suo tempo conosciuto come 'ipotesi della singamia') ebbe qualche breve spazio in bioetica diversi anni orsono, ma non ha trovato accoglienza nelle conclusioni dei comitati nazionali di etica europei ed extraeuropei. Per l'Italia, si rinvia al documento *Identità e Statuto dell'Embrione Umano* del Comitato Nazionale per la Bioetica (22.6.1996).

[...]

In conclusione, attribuire allo stadio di anfimissi del processo di fertilizzazione un significato ontologico diverso da quello di embrione unicellulare, per giustificare la liceità della crioconservazione, e dell'utilizzazione dell'ovocita fecondato allo stadio di due pronuclei, non risulta possibile in base alle conoscenze scientifiche attuali nè coerente con lo spirito e la lettera della legge che assicura i diritti del concepito senza alcuna distinzione sugli stadi del suo sviluppo (art. 1 c. 1), mentre concede invece la facoltà di crioconservare i gameti. Ne consegue la totale fondatezza anche biologica del magistero della Chiesa che si colloca in una posizione che può legittimamente definirsi "galileiana" per la piena aderenza alle conoscenze e della scienza biologica moderna.

L'ultima frontiera, quella che cerca di affermare la natura non embrionale dello zigote $2n$ per poterlo manipolare senza remore etiche, è dunque inconsistente quanto le altre proposte in questi ultimi anni.

L'embrione è un individuo umano "animato" dal suo inizio, come intuito da Aristotele nel secondo periodo delle sue riflessioni filosofiche.



²³ V. anche *ibidem* pp.113-130

III. APPROFONDIMENTO

LA LEGGE 40/04 sulla “FECONDAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA”

Il 10 febbraio 2004 è stata definitivamente approvata dal Parlamento italiano la legge 40/04 intitolata “**Norme in materia di procreazione medicalmente assistita**”.

Per chi si accinge ad esaminare a che punto sia la legislazione italiana in merito al diritto alla vita dal concepimento, l'analisi di questa legge costituisce un opportuno banco di prova. Nell'articolato si scopre la presenza di una intrinseca contraddizione²⁴, dovuta alla necessità di accettare compromessi pur di arrivare alla, ormai urgente, definizione di alcune regole importanti su aspetti sostanziali.

Di fatto per chi difende il diritto alla vita dal concepimento, nessun tipo di fecondazione, né omologa né eterologa, è accettabile, innanzitutto perché, comunque, entrambe queste tecniche, a causa delle loro stesse procedure, portano inevitabilmente al sacrificio di numerose vite umane. Nella F.A., poi, tutto è guidato da una mentalità di produzione: ma il figlio non è un mero prodotto, è una persona a tutti gli effetti, fin dalla fase iniziale del suo sviluppo. Ha perciò diritto a nascere da un amore fecondo, non nel freddo di una provetta.

Tuttavia la legge approvata, pur con delle gravi riserve (spreco di vite, mentalità produttivistica, accesso alle coppie di fatto), su alcuni aspetti costituisce un robusto passo avanti. Per questo, essendo la più recente legge italiana (ed europea) sull'argomento, è opportuno prenderla in considerazione.

Prima di prendere in esame alcuni degli articoli più significativi della legge, vogliamo soffermarci a considerare alcuni dati che ci aiutano a capire quante sofferenze e delusioni incontrano la maggior parte delle coppie che scelgono la F.A. e in che senso le tecniche di F.A. ledono il diritto alla vita del concepito.

Alcuni dati del prof. Serra²⁵: dopo 20 anni di investimenti e ricerche arrivare alla nascita di un figlio tramite la F.A. è ancora il privilegio di una coppia sterile su 5 o 6 che lo desiderano: per la maggior parte i risultati sono deludenti. La delusione si estende anche alle poche donne in cui l'inizio della gravidanza è clinicamente accertato. Tra le gravidanze clinicamente accertate

il 22% terminano in aborti spontanei

il 5% sono gravidanze extrauterine

il 27% sono gravidanze multiple con tutte le complicanze, tra cui la 'riduzione fetale'

il 29,3% terminano in parti pre-termine

il 36% in nati con basso peso

- c'è anche un aumento preoccupante di morbilità e mortalità neonatale, con tassi significativamente superiori a quelli della popolazione generale
- il rischio di anomalie congenite è circa il doppio rispetto alle gravidanze naturali
- non trascurabile il rischio principale per la donna la così detta sindrome da iperstimolazione

²⁴ L'art. 1 dice correttamente che vanno tutelati tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito: sancisce così, indirettamente, l'umanità dell'embrione che va difeso al pari di madre e padre. Ma per tutelare completamente l'embrione e tutti gli embrioni la legge dovrebbe vietare la fecondazione artificiale in toto.

²⁵ Convegno della Federazione regionale MpV e Cav del Piemonte, Torino, ottobre 2000: “FIVET: pro o contro l'uomo?”

La bassa efficienza di tutte le tecnologie di riproduzione artificiale spiega

- perché l'intervento deve essere ripetuto da 5 a 6 volte affinché, in media, una donna possa avere, attraverso la F.A. la probabilità del 50% di ottenere il figlio desiderato e da 13 a 15 volte per raggiungere la probabilità del 95-99%;
- e perché l'esigenza di ricorrere più volte a queste tecniche, altamente stressanti, può scatenare un tendenziale rigetto da parte della donna stessa o della coppia, accompagnate spesso da notevoli crisi depressive.

Un altro serio problema, spesso intenzionalmente ignorato è l'elevata incidenza di embrioni (che sono figli) perduti, a fronte di un figlio desiderato: in media, per ogni gravidanza che inizia, circa 30 embrioni, per diverse ragioni vanno perduti.

La 'morte programmata'²⁶ si sta estendendo, sotto una forte spinta eugenistica, alla eliminazione di ogni embrione diagnosticato suscettibile di manifestare serie patologie, o giudicato diverso da quello voluto, o in sovrappiù rispetto all'uno desiderato.

Non si devono dimenticare le conseguenze psichiche sulla madre²⁷, sul padre e sul figlio²⁸ nato a seguito della F.A. Gli studi sull'argomento sono appena agli inizi, ma sono già significativi.

²⁶ A. Serra, *Subito una legge per fermare il Far West*, in *Sì alla vita*, dicembre 2002: Allo stato attuale è molto difficile ottenere una valutazione esatta dei Centri di fecondazione in vitro che operano in Italia dove, nel 1984, era sorto il primo a Palermo. Il 3 ottobre 2000, in occasione di un premio conferito a Venezia a R. Edwards, padre tecnico della prima bambina concepita in vitro in Inghilterra e nata il 27 luglio 1978, la professoressa Eleonora Porcu del Centro di sterilità e fecondazione artificiale della Università di Bologna comunicava, in una intervista al Corriere della Sera alcuni dati approssimativi: che i figli concepiti in provetta sarebbero stati in Italia 5/6000 – cioè in media circa 350 all'anno - e che "appena il 10% dei cicli di trattamento si concludevano con un take home baby. ... E', tuttavia, possibile valutare il numero di embrioni, "soggetti umani", mandati consapevolmente a morte sulla base delle informazioni oggi disponibili circa i risultati ottenuti. Siano 100 le donne che, poste le condizioni clinicamente ottimali per una Fivet, ricevono l'impianto di tre embrioni, complessivamente quindi 300 embrioni. Sulla base delle statistiche con i migliori risultati 80 di esse non riusciranno neppure a entrare in gravidanza, cioè 240 degli embrioni prodotti sono già sicuramente condannati a morte alla loro formazione; 20 riusciranno a iniziare la gravidanza, ma – pur ammettendo che 4 abbiano due gemelli – 36 dei 60 embrioni impiantati erano anch'essi già sicuramente condannati a morte.

In conclusione, sul totale dei 300 embrioni prodotti 276 erano già condannati a morte dall'inizio del loro ciclo vitale. E ciò supponendo che ognuna delle 100 donne faccia un solo tentativo. Siccome però l'insuccesso – molto frequente – porta alla volontà di proseguire per soddisfare il desiderio del figlio, il numero dei "condannati a morte" crescerà a dismisura con il crescere del numero dei tentativi. E' solo una semantica falsa e ingannatrice che può indurre a negare questa realtà.

²⁷ V. "Sindrome da donna stuprata": prof. Gindro in *Fecondazione extracorporea: pro o contro l'uomo?*, Gribaudo, 2001, p. 86

²⁸ V. "Sindrome del sopravvissuto": "Ci sono bambini disperati che non si sentono in diritto di vivere... Pensate, un bambino di otto anni – affetto da una grave depressione, non va a scuola... - mi ha detto: 'Perché io? Perché io? Io non sono degno di vivere, magari lo era di più mio fratello, quindi non voglio più vivere neanche io'. Guardate un bambino di otto anni che dice questo, pensate quanta sofferenza ha dentro." Prof. Gindro in *op. cit.*, p. 88-89.

Breve analisi degli art. 1, 4, 5, 6, 13, 14 della legge 40/04

Articolo 1. Finalità

1. Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che **assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito.**

2. Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità.

- + Il concepito è qualificato come soggetto, dunque è titolare di diritti, primo fra tutti il diritto alla vita ma anche il diritto alla famiglia, alla salute, alla identità.
- Nel 2° comma è passato un emendamento peggiorativo da cui risulta che la F.A. è una metodica terapeutica alla quale si può avere accesso quando altre terapie non hanno avuto effetto, ma la F.A. non è affatto una terapia

Articolo 4. Accesso alle tecniche

1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico.

2. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono applicate in base ai seguenti principi:

a) **gradualità**, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di **invasività tecnico e psicologico più gravoso** per i destinatari, ispirandosi al principio della minore invasività;

b) **consenso informato** da realizzare ai sensi dell'articolo 6.

3. È **vietato** il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo **eterologo**.

- + Gradualità: si ammette che queste tecniche possono avere un grado di invasività tecnica e psicologica che può risultare gravoso
- + Consenso informato: bene che sia previsto, purché sia veramente una presa di coscienza e non una formalità
- + No all'eterologa: bene per motivi 'umani', etici, giuridici

Articolo 5. Requisiti soggettivi

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita **coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate** o conviventi, in **età potenzialmente fertile, entrambi viventi**.

- + Positiva l'esclusione di omosessuali, di persone troppo avanti negli anni, o la fecondazione quando uno dei due partner sia morto.
- Non si è riusciti ad escludere le coppie di fatto, che non garantiscono in partenza un ambiente stabile al figlio chiamato alla vita²⁹.

Articolo 6. Consenso informato

1. Per le finalità indicate dal comma 3, prima del ricorso ed in ogni fase di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita il medico informa in maniera dettagliata i soggetti di cui all'articolo 5 sui metodi, sui **problemi bioetici** e sui **possibili effetti collaterali sanitari e psicologici conseguenti** all'applicazione delle tecniche stesse, sulle **probabilità di successo** e **sui rischi** dalle stesse derivanti, nonché sulle relative conseguenze giuridiche per la donna, per l'uomo e per il nascituro. Alla coppia deve essere prospettata la possibilità di ricorrere a **procedure di adozione o di affidamento** ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, **come alternativa** alla procreazione medicalmente assistita. Le informazioni di cui al presente comma e quelle concernenti il grado di invasività delle tecniche nei confronti della donna e dell'uomo devono essere fornite per ciascuna delle tecniche applicate e in modo tale da **garantire il formarsi di una volontà consapevole e consapevolmente espressa**.

2. Alla coppia devono essere prospettati con chiarezza i costi economici dell'intera procedura qualora si tratti di strutture private autorizzate. (...)

- + Consenso informato: bene che sia previsto, purché sia veramente una presa di coscienza e non una formalità. La coppia dovrebbe prendere coscienza che per aver un figlio sicuramente ne saranno sacrificati vari altri; che la donna dovrà sottoporsi a tecniche talora estenuanti; che sono possibili conseguenze psicologiche; che ci sono basse probabilità di successo e che un'alternativa è l'adozione o l'affidamento.

²⁹ *Costituzione della Repubblica italiana*, art. 29: "La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio"

Capo VI. Misure di tutela dell'embrione

Articolo 13. Sperimentazione sugli embrioni umani ³⁰

1. È vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano.
2. La **ricerca clinica e sperimentale** su ciascun embrione umano è consentita a condizione che si perseguano **finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche** ad esse collegate **volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso**, e qualora non siano disponibili metodologie alternative.
3. Sono, comunque, **vietati**:
 - a) la **produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione** o comunque a fini diversi da quello previsto dalla presente legge;
 - b) **ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti** ovvero interventi che attraverso tecniche di **selezione**, di **manipolazione** o comunque tramite procedimenti artificiali siano diretti ad **alterare il patrimonio genetico** dell'embrione o del gamete ovvero a **predeterminarne caratteristiche genetiche**, ad eccezione degli interventi aventi finalità diagnostiche e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo;
 - c) interventi di **clonazione** mediante trasferimento di nucleo o di scissione precoce dell'embrione o di ectogenesi **sia a fini procreativi sia di ricerca**;
 - d) la fecondazione di un **gamete umano con un gamete di specie diversa** e la produzione di **ibridi** o di **chimere**.

³⁰ Elena Dusi, *Staminali, la sfida italiana* in 'La Repubblica' 13/8/04

[...]Si affacciano all'attività clinica anche le staminali di ossa e cartilagini. Abbiamo individuato queste cellule - spiega Pier Maria Fornasari, direttore della Banca dell'osso dell'ospedale Rizzoli di Bologna - nel midollo osseo, ma anche nel tessuto adiposo. Potrebbe bastare una liposuzione. A Bologna abbiamo sperimentato la ricostruzione della testa di femore, o di altri tipi di ossa rotte per un trauma, in una decina di pazienti. Realizziamo una sorta di impalcatura della forma voluta, poi la cospargiamo di staminali, che cominciano a moltiplicarsi formando una protesi adatta al trapianto. Certo, occorrono dei mesi, perché questo tessuto cresce lentamente. Ma gli esperimenti promettono bene.

In linea con il resto del mondo, ma a volte anche più avanti. La ricerca italiana sulle staminali ha ottenuto la sua medaglia d'oro nel 1997 con Michele De Luca: "Siamo stati i primi in assoluto - ricorda - a ricostruire delle cornee intere". "È un campo della ricerca - gli fa eco Gabriella Pellegrini - eccitante. Osserviamo risultati concreti: pazienti che tornano a vedere. Ora la nostra sfida allargare questa tecnica al maggior numero possibile di persone". Basta prelevare un minuscolo frammento dal bordo della cornea dell'occhio sano, estrarne le staminali e metterle in coltura. Dopo sedici giorni - spiega De Luca - il nuovo organo è pronto per il trapianto.

Una manciata di centri di cardiologia in Italia si sono cimentati nella sfida di ridare vita a un cuore che non pompa più (almeno in una sua parte). Dopo un infarto, il tessuto muscolare può necrotizzarsi, cioè morire. La tecnica più sperimentata - spiega Gino Gerosa, cardiocirurgo dell'università di Padova - consiste nel prelevare alcune staminali dal midollo spinale e iniettarle nel tessuto necrotizzato. Le cellule in teoria dovrebbero far rifiorire la parte di cuore perduta. Si creano nuovi vasi sanguigni - conferma Gerosa - e il muscolo in parte si rivitalizza. Però i test sono stati ancora pochi. I risultati abbastanza positivi, ma non del tutto convincenti. Sempre a Padova è allo studio un'altra applicazione: la creazione di valvole cardiache partendo da poche cellule messe in coltura su un'impalcatura della forma voluta.

Ma è forse dalle staminali del cervello che arrivano le sfide maggiori. Nel laboratorio del San Raffaele, Angelo Vescovi e Gianvito Martino sono riusciti a curare dei topi dalla sclerosi multipla. "Sono in corso le sperimentazioni sui primati, prima di approdare all'uomo" spiega il direttore scientifico dell'istituto milanese, Claudio Bordignon. Del tandem di punta del San Raffaele fa parte anche Giulio Cossu, che grazie a una parte di finanziamento da Telethon ha ottenuto un successo limpido nella cura della distrofia muscolare di Duchenne. Per il momento - spiega Bordignon - la tecnica è in sperimentazione sugli animali. Pochi anni ancora e potrebbe coinvolgere i primi pazienti uomini. [...]

Articolo 14. Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni

1. È **vietata la crioconservazione** e la **soppressione di embrioni**, fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.
2. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell'evoluzione tecnico-scientifica e di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, **non** devono creare un **numero di embrioni superiore** a quello strettamente **necessario ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre**.
3. Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti possibile per **grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna** non prevedibile al momento della fecondazione è **consentita la crioconservazione degli embrioni stessi fino alla data del trasferimento**, da realizzare non appena possibile.
4. Ai fini della presente legge sulla procreazione medicalmente assistita è **vietata la riduzione embrionaria di gravidanze plurime**, salvo nei casi previsti dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.
5. I soggetti di cui all'articolo 5 sono informati sul numero e, su loro richiesta, sullo stato di salute degli embrioni prodotti e da trasferire nell'utero. (...)

+ Le disposizioni degli art. 13 e 14 attuano concretamente il principio dell'art.1 cercando di proteggere il diritto alla vita del concepito: si vuole garantire, per quanto possibile, la destinazione alla nascita di ogni concepito. Tre sono le norme fondamentali:

1. Divieto di ogni sperimentazione distruttiva sull'embrione
2. Divieto di congelamento (che è di per sé una procedura ad alto rischio per l'embrione)
3. Divieto di generare più di tre embrioni per ogni ciclo femminile

TM Si vuole evitare: la selezione pre-impianto (che implica la deliberata soppressione degli embrioni giudicati – non si sa bene in base a quali criteri scientifici – di serie B)
la produzione soprannumeraria (per la quale un certo numero di embrioni viene conservato e alla fine necessariamente distrutto)
la riduzione fetale (soppressione di feti quando il numero eccessivo di gemelli costituisce un rischio per la madre o per loro stessi – o peggio – non corrisponde ai desideri della donna)

+ E' prevista giustamente un'unica eccezione al divieto di congelamento: poiché tra il momento della fecondazione in vitro e l'immissione nell'utero della donna passa del tempo (2 o 3 giorni) può capitare talora qualcosa di imprevisto che impedisce alla donna di recarsi in ospedale per procedere al completamento della procedura. In tal caso se l'embrione non viene congelato muore sicuramente. Perciò è eccezionalmente permesso il congelamento per attendere il futuro ciclo della madre e così salvare la vita del figlio.

+ Vietata anche la clonazione sia quella c.d. riproduttiva sia quella c.d. terapeutica (si tratta sempre di clonazione!), la produzione di ibridi e di chimere.³¹

³¹ Liverani, in *Si alla vita*, luglio-agosto 2002: Un servizio del *N. Y. Times* rivela l'ultima trovata della ricerca sulle cellule staminali umane: gli embrioni riusciti male nelle pratiche di fecondazione artificiale vengono incrociati tra loro ottenendosi così delle 'chimere', che pare producano un maggior numero di cellule staminali. Per la precisione da 107 embrioni malformati sono state ricavate 247 cellule con le quali si sono ottenuti 37 nuovi embrioni-chimera. Precisazione non inutile: si tratta di esseri umani, non di topolini cavia.

I MERITI DELLA LEGGE (cap. 3)

1) *Il concepito: un soggetto*

Il primo merito della legge è d'aver **riconosciuto la qualità di essere umano al figlio dell'uomo e della donna fin dal momento della fecondazione e, conseguentemente, di aver applicato anche a lui il principio di eguaglianza (o di non discriminazione)**. Ciò risulta dall'art. 1, che comprende il "concepito" tra i "soggetti" di cui la legge intende "assicurare i diritti". Ciò equivale a dire: a) che l'embrione è un essere umano; b) che lo è al pari dei già nati (esso, infatti è "compreso" tra i soggetti coinvolti madre, padre, medico); c) che egli è dotato di capacità giuridica (cioè è considerato dall'ordinamento come un "soggetto" e non come un "oggetto", come una "persona" e non come una "cosa"); d) che tale riconoscimento di soggettività umana e giuridica opera fin dal primo istante della fecondazione (infatti la legge usa il termine "concepito", che richiama il concepimento ed ha lo scopo di regolare soprattutto la situazione dell'embrione in provetta, cioè dell'essere umano nelle primissime fasi successive alla fecondazione).

Questa interpretazione "forte" dell'art. 1 è confermata dal dibattito parlamentare. Gli avversari della legge hanno concentrato le loro critiche proprio su tale articolo e per il fatto che esso riconosce la soggettività del concepito. Basti rileggere le relazioni di minoranza dei senatori Tonini e del Del Pennino e gli interventi di quasi tutti i parlamentari che hanno contrastato la legge. I verbali del Senato parlano anche di un insistito contrasto sullo stesso titolo della legge: volevano scrivere "fecondazione" e non "procreazione" per la stessa ragione per cui preferiscono dire "uovo fecondato" piuttosto che "embrione umano" e distinguono tra "clonazione terapeutica" e "clonazione riproduttiva", quasi che generare un embrione in provetta mediante clonazione, ma farlo morire dopo pochi giorni per estrarne sostanze, non fosse "generare" e "uccidere", ma solo produrre sostanze d'interesse farmacologico. Secondo una senatrice la parola "procreazione assistita" farebbe pensare "al lavoro delle levatrici" perchè solo al momento del parto viene al mondo una creatura e, in precedenza non ci sarebbe neppure un concepito, ma un "concependo" privo di qualsiasi diritto. E' rimarchevole che il relatore e tutti coloro che hanno espresso parere favorevole alla legge abbiano invece asserito che "la legge si fonda sulla attribuzione dell'embrione del diritto alla vita e alla famiglia", richiamando anche il parere emanato dal Comitato Nazionale di Bioetica nel giugno 1996, secondo cui l'embrione umano non è una cosa ma deve essere trattato come una persona. Non vi è dubbio dunque sul senso "forte" delle parole contenute nell'art. 1, scritte non per distrazione, ma con meditata consapevolezza.

Il rifiuto di considerare l'embrione una "cosa" (perchè non lo è) oppure un mezzo uomo (perchè ne resterebbe violato il principio di eguaglianza) costituisce una acquisizione positiva di straordinaria importanza. Certamente vi è recepito il contenuto essenziale della proposta di legge di iniziativa popolare lanciata dal Movimento per la vita, depositata in Parlamento il 20/7/1995, sostenuta poi da una grande petizione, recepita in varie iniziative parlamentari, oggetto d'impegno di molti candidati in tutte le tornate elettorali politiche successive. Con essa si chiedeva il cambiamento dell'articolo 1 del Codice Civile per dichiarare che la capacità giuridica di ogni essere umano, al di fuori del campo patrimoniale, inizia al momento del concepimento e non alla nascita.

L'art. 1 della legge è importante perchè finalmente l'ordinamento giuridico prende posizione sulla questione preliminare e fondamentale di tutta la bioetica. Si tratta di capire quali siano il contenuto e la condizione di quella dignità umana che tutte le più solenni Carte internazionali e molte Costituzioni del nostro tempo indicano come fondamento dei diritti umani e come scopo primo della stessa organizzazione statale. La vita, che nessuno nega iniziare dal momento della fecondazione, è la vita di una cosa o di un soggetto? Quale scelta deve compiere la società degli uomini? Quale il diritto? A queste domande fino ad ora il Parlamento aveva evitato di dare una risposta, - sebbene a fronte dell'assenza di una qualsiasi seria affermazione scientifica o giuridica che "l'embrione umano è parificabile a una cosa" - non manchino autorevoli indicazioni nel senso opposto di un riconoscimento della sua piena umanità e conseguentemente della sua soggettività giuridica. Per brevità si ricordano solo le pronunce di tre istituzioni che hanno il compito di dare suggerimenti al legislatore: a) la **risoluzione del Parlamento Europeo sui problemi etici e giuridici della procreazione artificiale umana emanata il 16/3/89 e confermata il 20/9/1996**³²; b) la motivazione delle **sentenze della Corte Costituzionale pronunciate il 18/2/1975**³³ e il **10/2/97**³⁴; e) i pareri del **Comitato nazionale di bioetica del 28/6/1996**³⁵ e dell'**11/4/2003**³⁶.

L'art. 1 della legge sulla procreazione artificiale pone fine ai ripetuti tentativi, fino ad ora riusciti, di non rispondere alla domanda fondamentale ("essere umano o cosa?"); elimina l'ambiguità presente nell'art. 1 della legge 22/5/78 n. 194, quella sull'aborto, che si era limitato a promettere la "tutela della vita umana fin dal suo inizio" senza indicare il momento d'inizio ed evitando di parlare di diritti dell'embrione (lasciando così aperta una porta all'equiparazione dell'embrione a una cosa, in quanto si possono tutelare anche gli oggetti, ad esempio, gli animali, le piante, gli edifici, le opere d'arte); adempie ad autorevoli sollecitazioni e consigli provenienti dal Parlamento Europeo, dalla Corte Costituzionale e, soprattutto, dal Comitato Nazionale di Bioetica.

³² «La F.A. eterologa è dichiarata 'non auspicabile' e si invitano gli Stati membri a regolare la materia in modo da tenere conto prioritariamente dei diritti alla vita, alla famiglia, all'identità biologica e psicologica del concepito 'fin dalla fecondazione' e, conseguentemente, sono esortati ad evitare lo 'spreco' e il congelamento degli embrioni. In altra risoluzione dello stesso giorno 'sui problemi etici e giuridici della ingegneria genetica umana' si afferma che la protezione dovuta anche allo zigote esclude che egli possa essere sottoposto a sperimentazioni che non siano nell'interesse di lui stesso». Casini, *La legge sulla fecondazione artificiale*, Cantagalli, Siena 2004, p.85

³³ «In questa sentenza la Corte Costituzionale non ha affatto negato il diritto alla vita del concepito, ma, al contrario, ha configurato uno 'stato di necessità', il quale suppone che il conflitto tra i diritti di due soggetti». Casini, *ibidem*, p.88

³⁴ «Questa sentenza, l'ultima in materia di aborto, ha affermato chiaramente il diritto alla vita del concepito fin dalla fecondazione ed ha interpretato la legge 194/78 come diretta a tutelare non solo la madre, ma anche il figlio, attraverso il bilanciamento degli opposti interessi e l'intervento della società (medico, consultorio) nella speranza di favorire così la prosecuzione della gravidanza anche quando la donna è orientata all'aborto. La situazione che determina il possibile configurarsi dello 'stato di necessità' è la gravidanza, cioè il fatto che un essere umano vove dentro un altro essere umano» Casini, *ibidem*, p.88

³⁵ Ebbene, il Comitato, nel parere emanato il 28/6/96, su "Identità e statuto dell'embrione umano", ha così concluso: "Il Comitato è pervenuto alla unanimità a riconoscere il dovere morale di trattare l'embrione umano fin dalla fecondazione, secondo i criteri di rispetto e tutela che si debbono adottare nei confronti degli individui umani a cui si attribuisce comunemente la caratteristica di persone". Il parere citato andrebbe letto per intero perchè la conclusione è raggiunta attraverso una serie di passaggi tutti interessanti. L'embrione vi si legge - "non è una cosa... nessuna proposta ontologica colloca l'embrione sul piano delle cose, dal momento che la sua stessa natura materiale biologica lo colloca tra gli appartenenti alla specie umana... non si può accettare la legittimità di una discriminazione tra gli esseri umani sulla base del possesso di certe capacità o funzioni... non si può non sentire che l'embrione è un nostro simile".

In sostanza la vita embrionale costituisce la fase più giovane dell'esistenza umana. Più precisamente la fase più infantile dell'infanzia. Si noterà, specificatamente, che l'argomento in base al quale si suggerisce di trattare l'embrione umano "come una persona" è quello della impossibilità di effettuare una discriminazione tra gli esseri umani. Casini, *ibidem*, p.98-99.

³⁶ In un più recente parere "sulle ricerche utilizzando embrioni umani e cellule staminali" emanato l'11/4/2003 il Comitato nazionale di Bioetica ha espresso la seguente opinione: "Gli embrioni umani sono vite umane a pieno titolo" ed "esiste quindi il dovere morale di sempre rispettarli e sempre proteggerli nel loro diritto alla vita indipendentemente dalle modalità con cui siano stati procreati e indipendentemente dal fatto che, alcuni di essi possano essere qualificati - con una espressione discutibile, perchè priva di valenza ontologica - soprannumerari". Casini, *ibidem*, p. 99.

L'affermazione dell'art. 1 non è inutile. Essa, infatti, determina i divieti di soppressione dell'embrione indicati ai successivi artt. 13 e 14. Inoltre può orientare la pratica e la giurisprudenza ad una più corretta applicazione della obiezione di coscienza riguardo alla cosiddetta pillola del giorno dopo e riguardo, più in generale, alla intera legge 22/5/78 n. 194.

Quando al primo punto: com'è noto la cosiddetta "pillola del giorno dopo" (Levonogestrel, commercializzata in Italia con il nome di "Norlevo") può impedire l'annidamento dell'embrione già formato nell'utero della donna. Allo scopo di superare i limiti, pur flebili, della legge 22/5/78 n. 194, si è cambiata la definizione di gravidanza, affermando che essa inizia con l'impianto dell'embrione nella mucosa uterina. Quindi non vi sarebbe possibilità di applicare la legge sull'interruzione di gravidanza prima di questo momento. Non possiamo soffermarci a dimostrare l'errore di questa tesi. Ai fini dell'obiezione di coscienza basta sottolineare che il personale sanitario è dispensato dal collaborare ad un aborto non perchè esso fa terminare una gravidanza (anche un parto cesareo per salvare un bambino interrompe la gravidanza, specie se effettuato quando la gestazione non è ultimata!), ma perchè un operatore sanitario può ragionevolmente ritenere che l'embrione sia un essere umano e che sia immorale ucciderlo. Tale situazione (giudizio sull'umanità del concepito e sull'immoralità della sua eliminazione) si verifica anche riguardo alla somministrazione della cosiddetta pillola del giorno dopo. L'art. 1 della legge sulla procreazione artificiale prova che tale opinione del sanitario è tutt'altro che irragionevole.

Quanto alla legge sull'aborto: essa è fatta salva da due specifiche disposizioni contenute nell'art. 14. Queste sì, sono disposizioni pleonastiche, in quanto la legge sulla procreazione artificiale non può incidere direttamente sulla legge 22/5/78 n. 194. Tuttavia è stata sottolineata da molte parti la contraddizione tra quest'ultima legge e l'affermazione della soggettività e dei diritti dell'embrione. La questione va esaminata con rigore razionale e giuridico. Bisogna chiedersi qual è il presupposto della legge sull'aborto. Se esso fosse la negazione dell'identità umana del concepito (cioè l'affermazione che l'embrione è "una cosa") allora la contraddizione sarebbe palese. Tuttavia nella legge 22/5/78 n. 194 non è detto in alcun luogo che il concepito non è un essere umano e che per questo egli può essere liberamente distrutto. Al contrario vi si afferma (sia pure in forma quanto mai estesa ed insicura) che il presupposto della liceità dell'aborto è il pericolo per la salute della madre³⁷ e, addirittura, che la Repubblica si propone di difendere la vita umana fin dal suo inizio³⁸ (espressione della quale abbiamo notato l'ambivalenza, ma ambivalenza vuol dire che è possibile sostenere sia che il concepito è una cosa sia che è un soggetto umano). La Corte Costituzionale ha detto che il fondamento dell'aborto legale può essere trovato solo in un

³⁷ Art. 4: "Per l'interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni, la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero *un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica*, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito, si rivolge ad un consultorio pubblico istituito ai sensi dell'art. 2, lettera a), della legge 29 luglio 1975, n. 405, o a una struttura socio-sanitaria a ciò abilitata dalla regione, o a un medico di sua fiducia".

Art. 6: "L'interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta giorni, può essere praticata:

a) quando la gravidanza o il parto comportino un *grave pericolo per la vita della donna*;

b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un *grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna*".

³⁸ Art. 1/1 "Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e *tutela la vita umana fin dal suo inizio*".

particolare stato di necessità, cioè in una situazione di conflitto tra i diritti del figlio e quelli della madre. Ma il bilanciamento tra opposti diritti (come avviene nello stato di necessità), per quanto si voglia far pendere la bilancia dalla parte della donna a causa della particolarissima condizione della gravidanza, suppone l'esistenza di due soggetti che hanno diritti contrapposti, non la negazione di uno dei due soggetti. Non sono mancati neppure coloro che hanno difeso la legge 22/5/78 n. 194 proprio in nome del diritto alla vita del concepito. La particolare situazione della gravidanza - essi hanno detto - impone una difesa del diritto alla vita del figlio passando attraverso la mente e il cuore della madre. Perciò bisognerebbe far emergere l'aborto dalla clandestinità eliminando il divieto penale e favorendo così un incontro tra la donna e lo Stato in modo che quest'ultimo possa convincere e aiutare la madre a proseguire la gravidanza. Purtroppo la legge 22/5/78 n. 194 stata applicata "come se" il suo fondamento logico fosse la riduzione del "concepito" a "cosa". Chi scrive ritiene ingiusta la legge sull'aborto nel suo complesso. Tuttavia per tutte le considerazioni sin qui fatte può non riscontrarsi una automatica contraddizione tra la legge sull'aborto e quella sulla fecondazione artificiale a condizione che la prima venga interpretata non come espressione di un diritto di aborto della donna conseguente alla negazione del figlio come soggetto umano, ma come dolorosa risposta ad uno "stato di necessità" (salute della madre) che comunque lo Stato cerca di superare in modo da difendere insieme, per quanto possibile, sia la vita del figlio che la salute della madre. In questa direzione l'art. 1 della legge sulla procreazione artificiale potrebbe dispiegare una benefica influenza. Si tratterebbe, manifestamente, di un effetto positivo. Chi paragonasse l'art. 1 della legge qui difesa con l'art. 1 della legge sull'aborto, per dedurre dalla manifesta scarsa utilità del secondo la inutilità del primo, non può dimenticare la grande equivocità di quanto detto nel primo articolo della legge sull'aborto. Proprio per eliminare tale ambiguità furono proposti a suo tempo emendamenti e successivamente leggi per specificare che la tutela riguarda: "il diritto del concepito fin dal concepimento". Ogni tentativo emendativo è stato respinto proprio per mantenere la voluta equivocità. Ora l'art. 1 della legge sulla procreazione artificiale la elimina. Grande è, dunque, la differenza, del resto resa evidente in modo operativo dalle conseguenze descritte agli artt. 13 e 14.

2) Una possibilità di nascere per tutti i concepiti

Abbiamo già spiegato nel primo capitolo in che modo le tecniche di fecondazione artificiale possano ledere il diritto alla vita dell'embrione. Anche nel caso di fecondazione naturale la morte, che purtroppo è l'esito inevitabile d'ogni vita, è in agguato fin dai primi istanti dell'esistenza. Molto mistero circonda ancora le iniziali fasi dello sviluppo, ma pare certo che una notevole percentuale di embrioni non riesca ad annidarsi nell'utero. Vi sono poi gli aborti spontanei e le morti perinatali. **Ma nel caso della fecondazione *in vitro* vi sono morti che avvengono per deliberata volontà dell'uomo.** Proprio come nell'aborto. Solo che nell'aborto il figlio può esistere contro la volontà degli adulti e la decisione di sopprimerlo viene presa nel tumulto dei sentimenti, spesso nella solitudine della donna, talvolta anche in presenza di oggettive difficoltà. Per questo la Corte Costituzionale - sia pure sbagliando - ha parlato di uno "stato di necessità". Nell'aborto l'uccisione può essere realizzata anche dalla donna sola (il cosiddetto "autoaborto"), e ad esso comunque può ricorrere clandestinamente una molteplicità di persone. Questa è una ragione (sbagliata) per cui l'aborto volontario è stato legalizzato. Invece l'embrione *in vitro* può essere soppresso per una fredda e premeditata decisione di molte persone e la sua eliminazione può essere prevista e voluta prima ancora di generarlo. Solo professionisti altamente specializzati possono farlo e

potrebbero evitarlo agevolmente usando protocolli, cioè metodologie programmate, che non prevedono la selezione pre-impianto, il congelamento, la sperimentazione distruttiva, la cosiddetta riduzione fetale. Si tratta di nuovissime, inedite aggressioni contro la vita nascente, che hanno la caratteristica della premeditazione, del concorso di più persone di elevato livello intellettuale e professionale, e (fatta eccezione per la riduzione fetale) dell'assenza di quella particolarissima situazione della gravidanza, nella quale un essere umano è ospite nel corpo di un altro essere umano. Il no della legge alla sperimentazione embrionale (art. 13/1, 2 e 3 lettera a); alla selezione degli embrioni da trasferire in utero (art. 13/3 lettera b); a qualsiasi forma di clonazione (art. 13/3 lettera e); al congelamento (art. 14/1); alla riduzione fetale (art. 14/4); alla generazione di più di 3 embrioni provenienti da un unico prelievo di ovociti con il conseguente obbligo di trasferirli tutti in utero immediatamente senza passare attraverso un periodo di congelamento (art. 14/2 e 3), costituisce un "sì" al diritto alla vita di ogni figlio dell'uomo e della donna quale che sia il modo in cui è stato generato.

C'è nell'art. 14 una disposizione riassuntiva che rivela la ragione comune delle norme ora indicate. E' quella che nel primo comma dell'art. 14 **vieta "la soppressione di embrioni"**. E' una disposizione "di chiusura", necessaria per impedire azioni distruttive diverse da quelle indicate specificamente (basti considerare l'ipotesi del terzo che, in odio alla coppia che ha chiesto il figlio, elimina il contenuto di una provetta), tale norma, peraltro, rende esplicita la ragione dei **divieti di selezione, congelamento, sperimentazione, clonazione** ed anche della disposizione dell'art. 6/3, tanto criticata eppure logica e giusta, che considera illegittima la revoca della richiesta di applicazione delle tecniche artificiali una volta che il figlio sia stato già generato. Dell'art. 6/3 parleremo più dettagliatamente nella quinta parte di questo scritto. Intanto va segnalata la coerenza del sistema.

Coerente è anche l'eccezione al divieto di sperimentazione prevista dal 2° Comma dell'art. 13. L'affermazione del diritto alla vita del concepito implica che a lui devono essere applicate, salvi i necessari adattamenti, le regole che leggi, convenzioni internazionali e deontologie mediche hanno fissato riguardo alla sperimentazione sull'uomo. Perciò la sperimentazione generalmente vietata (art. 13/1) è permessa solo se non conduce inevitabilmente alla morte dell'embrione e persegue la finalità tutelare la salute e lo sviluppo dell'embrione stesso sottoposto a sperimentazione, salute e sviluppo che non potrebbero essere protette in altro modo. Poiché ogni manipolazione sul fragilissimo embrione in provetta è facilmente distruttiva, la legge fissa un divieto generale. Ma l'eccezione è giustificata sia perché la norma riguarda l'embrione in genere e quindi anche quello in fase di sviluppo ben più avanzata che cresce nel grembo materno e che può essere sottoposto con meno rischi a trattamenti terapeutici sperimentali, sia perché l'eccezione riguarda anche ricerche che, per consistere in semplici osservazioni non manipolatorie, non distruggono l'embrione. In definitiva l'eccezione è motivata dall'interesse del concepito più che da quello degli adulti e della scienza astrattamente considerata.

Per identica ragione il 3° comma dell'art. 14 rende legittima la crioconservazione quando per una causa non prevedibile al momento della fecondazione, sia impossibile l'immediato trasferimento in utero dell'embrione già formato. In questo caso il congelamento è l'unico modo per tentare di salvarne la vita, anche se i rischi di morte aumentano in larga misura. Abbiamo visto, infatti, che il congelamento e lo scongelamento comportano la morte di una rilevante percentuale

di embrioni e che il congelamento implica il rischio dello stoccaggio soprannumerario. Perciò è proibito in generale salvo il caso di forza maggiore quale può essere l'imprevedibile sopravvenuta grave malattia della donna, cui fa particolare riferimento l'art. 14/3. Dai lavori preparatori è emersa la possibilità di comprendere nell'eccezione tutti i casi di forza maggiore, di natura anche non sanitaria, in cui sia fisicamente impossibile il trasferimento in utero. Il principio è sempre il medesimo: fare quanto possibile per salvare la vita.

Risponde al medesimo criterio il **divieto di selezione** previsto dall'art. 13/3 lettera b). Nelle fasi finali del dibattito parlamentare si è fatto un gran parlare dell'embrione "malato", portatore, cioè, di anomalie genetiche. Torneremo su questo punto nella quinta parte di questo scritto. Intanto, si osserva che il diritto alla vita vale tanto per l'uomo sano quanto per quello "malato" e che non è lecito debellare le malattie uccidendo i malati. Persino la legge 22/5/78 n. 194 non consente l'aborto solo perchè il concepito è portatore di anomalie. Almeno formalmente essa esige che tali anomalie determinino una malattia nella madre. Ma si anticipa anche quanto sarà meglio dimostrato in seguito: che, cioè, il difetto genetico di un embrione in provetta può essere scoperto solo al prezzo di sopprimere un rilevante numero di embrioni sani, cioè non solo contravvenendo largamente al principio di rispetto per la vita, ma riducendo persino le possibilità di dare uno sbocco al desiderio degli adulti di avere un figlio. Il criterio direttivo della legge è quello di non compiere atti uccisivi diretti su nessuno e di affidare alla natura la crescita di ogni figlio limitando l'artificio solo alla fecondazione. Per il resto bisogna affidarsi alla natura, la quale - come dicono i biologi - non consente per lo più l'impianto e lo sviluppo di embrioni malformati. Anche in una logica di selezione non c'è dunque bisogno di ricorrere alla distruzione di embrioni sani.

Prima della legge non esisteva alcun limite per quanto riguarda il numero di embrioni da trasferire in utero, nè per quanto riguarda quelli da generare in un unico contesto. Le due cose sono distinte, ma collegate tra loro ed anche con il tema del congelamento.

Porre un limite è indispensabile, sia per evitare il congelamento e lo stoccaggio degli embrioni "soprannumerari", sia per evitare la cosiddetta "riduzione fetale". E' quanto fa il 2° comma dell'art. 14. Esso dispone che le nuove tecniche "**non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre**". Questa norma è stata molto criticata nel dibattito parlamentare perchè - hanno detto - legherebbe le mani ai medici, determinerebbe difficili gravidanze trigemellari, diminuirebbe drasticamente la percentuale di "successo" della Fivet. Si tratta, invece, di una norma necessaria. Di ciò costituisce recente riprova la legge spagnola n. 45 del 22/11/2003 "*por la qual se modifica la lei 35/88 sobre las tecnicas de reproduccion asistida*". Bisogna ricordare che la legge spagnola del 1988 è forse la più permissiva d'Europa. La nuova legge corregge il punto ritenuto più pericoloso, quello che consentiva senza limiti il congelamento e lo stoccaggio degli embrioni. La relazione dichiara la più viva preoccupazione per la presenza in Spagna di circa 200.000 embrioni sotto azoto liquido. L'art. 4 della nuova legge stabilisce (in modo per vero flessibile, perchè è prevista una eccezione nel caso di patologie della donna) che si può fecondare un massimo di tre ovociti, da trasferirsi nel medesimo ciclo. La Spagna, dunque, ha imitato l'Italia, come viene fatto capire nella relazione.

Le critiche all'art. 14 della legge italiana sono ingiustificate ed ipocrite particolarmente per quanto riguarda gli embrioni da trasferire. Prima della legge era possibile trasferirne un numero

illimitato, con la conseguente alta frequenza della gemellarità. L'art. 14 stabilisce un limite massimo compatibile con una gestazione priva di rischi insuperabili. D'altronde il limite, in quanto massimo, non esclude il trasferimento di un numero di embrioni inferiore a tre. Tra l'altro i critici devono mettersi d'accordo tra loro, perchè lamentano che se il tentativo di fecondazione viene effettuato soltanto con tre ovociti (ciò che è inevitabile se si vuole garantire che gli embrioni non siano più di tre) la media statistica è che solo il 70% risulterà fecondato e cioè che mediamente saranno a disposizione solo due embrioni, mentre ne vorrebbero di più. Certamente può anche accadere che talora un solo embrione o addirittura nessuno risulti formato, ma la scelta della legge è coerente con l'intento di evitare il congelamento per garantire la destinazione alla nascita di ogni concepito. A completamento di questo punto va ricordato che il trasferimento di soli due embrioni determina una percentuale di parti non inferiore rispetto al trasferimento di tre embrioni e che vi è la tendenza a ridurre l'iperstimolazione perchè gli ovociti portati a maturazione in un unico ciclo, se numerosi, risultano meno facilmente fecondabili e più difficile diviene l'impianto dell'embrione che ne deriva. Va anche ricordata l'ipotesi, strettamente tecnica, che il congelamento degli ovociti, anzichè degli embrioni, possa divenire una possibilità generalizzata. L'art. 2 e l'art. 14/8° comma prevedono questa ipotesi.

Ovviamente è conseguente al principio di oggettiva destinazione alla nascita di ogni embrione anche il **divieto di riduzione fetale** stabilito al 4° comma dell'art. 14. Purtroppo il Parlamento ha inquinato una formulazione limpida con l'ossessiva preoccupazione di molti di non toccare la legge sull'aborto. Ne è derivata l'eccezione dei "casi previsti dalla legge 22/5/78 n. 194". Per dare un senso al 4° comma dell'art. 14 bisogna ritenere che il solo desiderio di avere un numero di figli inferiore a quelli che si stanno sviluppando non giustifica nè riduzione fetale nè l'interruzione di gravidanza.

Nella prima parte abbiamo esaminato la questione della scarsa efficacia della procreazione extracorporea con la conseguente alta percentuale di perdite embrionali non solo direttamente provocate prima del trasferimento, ma che si verificano anche dopo il trasferimento. La legge cerca di impedire totalmente le prime e per le seconde tenta di evitare quelle che vengono provocate - come nella riduzione fetale - con un diretto comportamento uccisivo. Quanto agli altri embrioni trasferiti che si perdono, data la natura e lo scopo di questo commento della legge, non è necessario impegnarci per risolvere il problema scientifico di stabilire se la loro perdita è dovuta alla natura, ovvero (come a chi scrive sembra logico ritenere) anche all'artificio e neppure il problema etico se il permanere di un giudizio negativo sulla Fivet, anche dopo la proibizione di ogni morte direttamente e premeditadamente causata, sia motivato anche dalla lesione del diritto alla vita degli embrioni che non riescono a nascere o soltanto dalla generale offesa alla dignità della procreazione. E' sufficiente constatare la grande differenza tra quelle che abbiamo chiamato morti direttamente provocate e quelle che si verificano per una diversa ragione. Le prime sono certamente paragonabili all'aborto, mentre le seconde potrebbero sembrare più prossime all'aborto spontaneo. Che si preveda l'alta probabilità di perdita e che, nel caso di trasferimento plurimo, la morte di qualche embrione possa anche essere auspicata, non elimina la differenza. Ci possono essere aborti spontanei previsti già al momento dell'atto sessuale (come avviene quando la donna gravata da precedenti identiche numerose esperienze) e magari auspicati (quando la coppia o la donna fossero portatrici di anomalie tali da far pensare a una gravidanza pericolosa o a gravi

malformazioni del figlio). Quel che importa, indicata la differenza, è giustificare come “merito” della legge il divieto di ogni uccisione premeditata e diretta, “merito” che può anche essere espresso affermando che sul piano obiettivo la legge lascia ad ogni embrione, pur generato in provetta, una possibilità di nascere. In effetti non è contestabile che una tale per quanto modesta possibilità sussista, una volta impedito le uccisioni dirette.

3) Un padre e una madre tali sotto ogni aspetto, certi e conosciuti, prevedibilmente idonei ad allevare ed educare il figlio in unione tra loro

Non è stato difficile respingere le più gravi lesioni del diritto alla famiglia elencate nella prima parte di questo scritto (accesso di donna sola o vedova, di coppia omosessuale, surrogazione di maternità, affitto d'utero). Continuo e durissimo è stato, invece, il confronto sulla PAU [procreazione artificiale umana] **eterologa**. E' vero che esistono i figli “naturalmente eterologhi”, frutto di relazioni sessuali occasionali o comunque intrattenute con persone diverse dal coniuge o dal partner abituale e stabile. Ma non si può davvero dire che questo sia il “meglio” per il figlio. Né si può legittimare la procreazione artificiale eterologa per imitazione di un tale dato di fatto. Infatti la fecondazione naturale è un evento privato incontrollabile, mentre la fecondazione artificiale un atto che viene programmato alla luce del sole e che esige la partecipazione della società civile. Nel secondo caso, perciò, è possibile e doveroso che il progetto escluda ciò che mette in forse il “meglio” per il figlio.

E' anche vero che l'istituto dell'adozione mostra la separabilità della genitorialità genetica dalla genitorialità legale e degli affetti. Ma la moderna adozione dei minori è un rimedio ad un male: l'abbandono di un minore da parte dei genitori biologici. Per il bambino sarebbe molto meglio non essere abbandonato. Il principio su cui si fonda l'adozione è esattamente l'opposto di quello per cui si chiede la PAU: quest'ultima intende dare un figlio a chi non ne ha, mentre l'adozione ha lo scopo di dare una famiglia ad un minore che la famiglia non ha. Chi genera con i propri gameti un figlio di cui non vuole (e non deve) sapere mai nulla si trova in una situazione assai simile a colui che abbandona un figlio. Generare un figlio implica sempre una responsabilità. Nell'eterologa si vuole una generazione senza responsabilità. Per quale ragione è considerato riprovevole il comportamento di chi mette incinta una donna, anche se con il suo consenso, e poi si disinteressa totalmente del figlio?

Si parla di “dono” di sperma o di ovocita ma più correttamente si dovrebbe parlare di “abbandono”. Se l'adozione è un rimedio ad un male (l'abbandono), non è giusto determinare per legge gli abbandoni per porvi rimedio.

Neppure è corretto paragonare la cessione di gameti al trapianto di organi. A prescindere dal fatto che la procreazione artificiale non guarisce la sterilità, bisogna chiedersi perchè tutte le leggi, in tutti i paesi, proibiscono il trapianto del cervello, delle ovaie e dei testicoli. Si tratta degli organi che contraddistinguono l'identità della persona. Eppure il trapianto degli organi che producono i gameti, dal punto di vista del figlio generato, presenta forse meno difficoltà della procreazione eterologa.

L'art. 30 della Costituzione pone a carico dei genitori l'obbligo di mantenere, educare, istruire i figli. Il testo si riferisce ai genitori biologici, tant'è vero che successivamente, nello stesso articolo,

si allude alla genitorialità sociale o degli affetti stabilendo che “nei casi di incapacità dei genitori la legge provvede a che siano assolti i loro compiti”. Vi è dunque un dovere di rango costituzionale a carico dei genitori “di sangue” e solo quando ad esso - *contra ius* - non si ottempera intervengono i rimedi. Si può aggiungere, che la facoltà concessa alla donna che partorisce di non riconoscere il proprio figlio naturale è preordinata a prevenire l'infanticidio e l'aborto, non certo a generare un bambino in favore di terzi; tant'è vero che la cessione del figlio ad altre persone e la simulazione che cerca di farlo apparire come figlio di persona diversa dai genitori biologici costituiscono reati.

Infine va segnalato l'art. 1 della L. 28/3/2000 n. 149 sull'adozione e sull'affidamento dei minori che, ripetendo la formula dell'analogo art. 1 L. 4/5/83 L. 184, anch'essa sull'adozione, stabilisce: “il minore ha diritto di crescere e di essere educato nell'ambito della propria famiglia”. Tale disposizione è rimarchevole perchè enuncia espressamente il “diritto alla famiglia” e riferisce in primo luogo tale diritto alla “propria” famiglia, cioè alla famiglia genetica. che, nel testo normativo, si contrappone alla “famiglia” non propria, alla quale il minore ha comunque diritto quando dalla “propria” sia abbandonato. E' difficile ricavare da questi dati una indicazione di favore verso la procreazione eterologa.

I rischi per il figlio non vengono eliminati per il fatto che la legge lo dichiara figlio legittimo della coppia sposata o naturale della coppia non sposata anche se egli non lo è biologicamente (di entrambi o di uno di essi). L'impossibilità di disconoscimento non consente di sottrarsi all'obbligo giuridico ed economico del mantenimento, ma non elimina affatto il danno psicologico-educativo-affettivo quando colui che la legge considera padre dice - a parole o nei fatti - esprimendo una verità biologica: “tu non sei mio figlio; sei un estraneo per me; non ti voglio” Tale possibilità è reale. In particolare se la procreazione è eterologa unilateralmente sembra logico immaginare che una potenziale frattura è inserita tra l'uomo e la donna che la legge considera “genitori”.

Ultimamente, la procreazione eterologa viola anche il significato intenso che deriva dalla fusione del patrimonio genetico del padre e della madre che è condizione per l'inizio dell'esistenza di un nuovo essere. Nei geni e nei cromosomi che si fondono è registrata tutta la storia della linea paterna e della linea materna (di generazione in generazione) e il figlio è la freccia che ne deriva lanciata verso il futuro. Il figlio è perciò una straordinaria forza unitiva nella coppia e, d'altronde, la sua identità biologica non è sufficiente a fornirgli anche una precisa identità psicologica, se egli non conosce i suoi genitori, se, anzi - addirittura - gli è impedito di conoscerli. Vi è una profonda frattura della natura o, quanto meno, una ipocrisia, una insincerità che è la spia di una ingiustizia. Pare difficile che non vi sia una lesione del diritto umano di conoscere la verità totale sulle proprie origini.

Per tutte queste ragioni va indicato come “merito” della legge aver escluso la PAU eterologa.

E' stato invece impossibile far riconoscere il matrimonio come indispensabile presupposto per la facoltà della coppia di accedere alle nuove tecniche. Si tratta di un difetto gravissimo, che sarà illustrato nella quarta parte.

Tuttavia la legge, oltre ad **escludere la facoltà di accedere alla procreazione artificiale per donne sole e coppie omosessuali, esige che la coppia eterosessuale sia stabile**. Alcuni avrebbero preferito l'indicazione di una durata minima della convivenza (ad esempio due o tre

anni) per avere un qualche elemento di giudizio sulla sua stabilità ed anche – dicevano - per evitare frodi: la donna sola potrebbe simulare la convivenza con un qualsiasi “donatore”. Ma tutti gli emendamenti in questa direzione sono stati respinti giustamente. Infatti stabilire una durata della convivenza avrebbe posto il problema della prova di una data d'inizio rigida e fissa e perciò avrebbe dato un forte contributo a quella idea della registrazione delle "unioni civili", che sarebbe stata una ancora più grave incrinatura dell'istituto del matrimonio. D'altronde non c'è affatto bisogno di stabilire una durata della convivenza per evitare frodi e per avere una seria indicazione circa la sua stabilità.

Non può avvenire, che una donna sola riesca a simulare la convivenza facendosi “donare” il seme di un uomo con il quale non sussiste alcuna relazione di convivenza. Infatti l'art. 8 stabilisce che i figli nati da coppia di fatto sono figli riconosciuti indipendentemente da un atto di riconoscimento successivo alla nascita. Ciò significa che l'uomo non può essere un anonimo donatore di seme, ma è, per legge, a tutti gli effetti il padre del nascituro, con i conseguenti obblighi di mantenimento, ereditari etc. Vi è dunque un forte antidoto contro una fecondazione eterologa di una donna sola in frode della legge. Va anche considerato che la richiesta d'accesso alle nuove tecniche va fatta personalmente da ciascun membro della coppia per iscritto e con le procedure dell'art. 6. Va inoltre ricordato che, ai sensi dell'art. 12/3° comma sui requisiti previsti dall'art. 5 la prova è data da un'autocertificazione, la cui falsità è punita con la reclusione ai sensi dell'art. 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) attesi il richiamo dell'art. 12 all'art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n.445.

Va aggiunto che il concetto di convivenza è stato adeguatamente precisato dalla giurisprudenza: è, ovviamente, quella *more uxorio*, caratterizzata, cioè, non da episodici rapporti sessuali, ma da legami affettivi che abbiano carattere di stabilità e serietà. D'altra parte va considerata la inimmaginabilità di una richiesta di procreazione artificiale da parte di una coppia che non abbia un rapporto affettivo ed anche economico-sociale sufficientemente consolidato, almeno per come da essa percepito. Si consideri poi che l'infertilità e la sterilità devono essere medicalmente accertate ai sensi dell'art. 4/1° comma, ciò che suppone di regola la constatazione che rapporti sessuali ripetuti per anni non hanno determinato la fecondazione. Perciò normalmente la constatazione medica della infertilità e/o sterilità, specie se derivante da causa non identificata, implica la prova di una significativa durata nel tempo di una convivenza *more uxorio*.

Non è gran merito della legge l'aver stabilito che i figli nati da coppia sposata sono figli legittimi anche se concepiti *in vitro* e che quelli generati da coppia di fatto hanno lo *status* di figli naturali riconosciuti senza bisogno di un formale atto di riconoscimento (art. 8). Si tratta, infatti, d'effetti ovvi. Il bene del figlio è poi preso in considerazione dall'art. 9. Non devono ricadere su di lui i comportamenti illegittimi dei genitori. Perciò se questi hanno fatto ricorso alla fecondazione eterologa (vietata) il nato è considerato ugualmente figlio legittimo o naturale della coppia sposata o convivente che ha voluto la sua generazione. Si tratta di una regola a cui era già pervenuta la giurisprudenza.

4) *Oppodune cautele*

Al n. 3 del primo capitolo abbiamo segnalato le difficoltà, i rischi, le delusioni che la Fivet

incontra. E' giusto, perciò, che la legge si faccia carico di questo circondando la PAU d'opportune cautele. Molte sono le disposizioni che dimostrano questa scelta. In primo luogo l'art. 1/2 stabilisce che si può ricorrere alla **procreazione medicamente assistita solo come *extrema ratio*, quando cioè non si possano rimuovere le cause di sterilità o infertilità**. La legge cerca, inoltre di evitare il ricorso alla Fivet attraverso l'incentivazione delle ricerche e degli interventi per prevenire e guarire la sterilità e l'infertilità (art. 2). Nel tentativo di eliminare la tentazione del congelamento degli embrioni, pur proibito, la legge vuole incentivare, invece la ricerca sul congelamento degli ovociti (ancora art. 2). Il legislatore giudica preferibile il ricorso all'adozione piuttosto che il ricorso alle nuove tecniche. Per questo l'art. 3 attribuisce ai consultori sanitari, nuovi compiti informativi e di assistenza non solo in ordine alla procreazione artificiale, ma anche riguardo alla adozione e all'affido, considerati un'alternativa preferibile alla Fivet (art. 6/1). L'esistenza di una infertilità o sterilità deve essere accertata dal medico ed essa sola giustifica il ricorso alla Fivet. La richiesta della coppia deve essere manifestata in modo che garantisca la maturità, la serietà della decisione. Perciò deve essere formulata per scritto (art. 6/3), deve essere preceduta da una completa informazione sui vari aspetti delle procedure (art. 6/1 e 2) e sulle conseguenze giuridiche che ne sono implicate (art. 6/5), è revocabile fino al momento in cui è avvenuto il concepimento (art. 6/3). Solo le strutture che offrono garanzia di serietà possono eseguire gli interventi (art. 10) ed è previsto un controllo amministrativo e parlamentare sull'attuazione di quanto previsto dalla legge (artt. 11 e 15). Particolarmente degno di menzione è l'obbligo dell'Istituto superiore di Sanità di indicare in un registro nazionale il numero degli embrioni formati e dei nati (art. 11/1) che dovrebbe mettere fine all'attuale caos anche statistico per cui non è chiaro quali sono i dati base su cui vengono calcolate le percentuali di "successo" (il numero dei prelievi d'ovociti? Il numero dei trasferimenti? Il numero degli embrioni generati? Il numero delle gravidanze cliniche?)³⁹. Poiché il problema più rilevante è quello del diritto alla vita, la registrazione degli embrioni formati è un dato di particolare importanza.

L'art. 16 prevede **l'obiezione di coscienza**, modellata sull'art. 9 della legge sull'aborto, in gran parte letteralmente copiato. Senza soffermarsi sulle incongruenze di una disciplina troppo burocraticamente complicata è da sottolineare il fatto culturale che l'obiezione di coscienza suppone. La riserva generale è che riguarda la procreazione artificiale come tale giustifica l'obiezione nonostante lo sforzo della legge di proteggere il diritto alla vita e alla famiglia dell'embrione. Evidentemente viene riconosciuta la ragionevolezza di quella riserva.

³⁹ V. C. Flamigni, "La procreazione assistita" in F. Di Pilla (a cura di), *Scienza, etica e legislazione della procreazione assistita*, Edizioni scientifiche italiane, Città di Castello 2003, p.39.

I LIMITI DELLA LEGGE (cap. 4)

1) Quanto alla dignità della procreazione umana

In più punti di questo scritto (nell'introduzione, nel capitolo I ai nn. 1, 5, 7, nel capitolo III al n. 2) abbiamo indicato le ragioni di una **generale riserva nei confronti della PAU**, più particolarmente della Fivet. Possiamo, perciò, limitarci a richiamare le precedenti osservazioni per descrivere un **generale limite della legge e per contestare l'affermazione che si tratterebbe in una legge "confessionale" o "cattolica"**. Infatti le integrali esigenze della visione cristiana sono assai più intense. E' opportuno ricordarle riportando due brani della Istruzione della Congregazione della dottrina della Fede su *Il rispetto della vita nascente e la dignità della procreazione (22/2/87)*. "Il concepimento *in vitro* è il risultato dell'azione tecnica che presiede alla fecondazione; essa non è né di fatto ottenuta né positivamente voluta come l'espressione e il frutto di un atto specifico dell'unione coniugale.

Nella Fivet omologa, perciò, pur considerata nel contesto dei rapporti coniugali di fatto esistenti, la generazione della persona umana è oggettivamente privata della sua perfezione propria: quella di essere, cioè, il termine e il frutto di un atto coniugale in cui gli sposi possono farsi *cooperatori con Dio per il dono della vita a una nuova persona*".

Queste ragioni, permettono di comprendere perché l'atto d'amore coniugale sia considerato nell'insegnamento della Chiesa come l'unico luogo degno della procreazione umana. Per le stesse ragioni il cosiddetto *caso semplice*, cioè una procedura di Fivet omologa, che sia purificata da ogni compromissione con la prassi abortiva della distruzione di embrioni e con la masturbazione, rimane una tecnica moralmente illecita perché priva la creazione umana della dignità che le è propria e connaturale.

Certamente la Fivet omologa non è gravata di tutta quella negatività etica che si riscontra nella procreazione extraconiugale; la famiglia e il matrimonio continuano a costituire l'ambito della nascita e dell'educazione d'i figli. Tuttavia, in conformità con la dottrina tradizionale relativa ai beni del matrimonio e alla dignità della persona, la Chiesa rimane contraria, dal punto di vista morale, alla fecondazione omologa *in vitro*; questa è in se stessa illecita e contrastante con la dignità della procreazione e dell'unione coniugale, anche quando tutto sia messo in atto per evitare la morte dell'embrione umano.

Pur non potendo essere approvata la modalità con cui viene ottenuto il concepimento umano nella Fivet, ogni bambino che viene al mondo dovrà comunque essere accolto come "un dono vivente della Bontà divina e dovrà essere educato con amore". "La sofferenza degli sposi che non possono avere figli o che temono di mettere al mondo un figlio handicappato, è una sofferenza che tutti debbono comprendere e adeguatamente valutare.

Da parte degli sposi il desiderio di un figlio è naturale: esprime la vocazione alla paternità e alla maternità inscritta nell'amore coniugale. Questo desiderio può essere ancora più forte se la coppia è affetta da sterilità che appaia incurabile. Tuttavia il matrimonio non conferisce agli sposi il diritto ad avere un figlio, ma soltanto il diritto a porre quegli atti naturali che di per sè sono ordinati alla procreazione.

Un vero e proprio diritto al figlio sarebbe contrario alla sua dignità e alla sua natura. Il figlio non è un qualcosa di dovuto e non può essere considerato come oggetto di proprietà: è piuttosto un dono, *il più grande* e il più gratuito del matrimonio, ed è testimonianza vivente della donazione reciproca dei suoi genitori. A questo titolo il figlio ha il diritto - come è stato ricordato - di essere il

frutto dell'atto specifico dell'amore coniugale dei suoi genitori e ha anche il diritto a essere rispettato come persona dal momento del suo concepimento".

2) Quanto al valore della vita

Anche prescindendo dalla questione dello scarso successo della Fivet, alla quale abbiamo fatto ripetutamente riferimento, (difficoltà di impianto, abortività spontanea) un divieto generale potrebbe essere motivato per il rischio incontrollabile di possibili abusi e per il carattere talora pericoloso delle tecniche sia per il figlio che per la madre, come documentato in precedenza (Cap. 1, n. 4).

Ma c'è un aspetto particolarmente delicato di diritto transitorio che deve essere segnalato. Fino all'entrata in vigore della legge gli embrioni potevano essere **congelati**. Perciò si è formato **uno stock che una indagine effettuata dal Ministero della Sanità ha quantificato in circa 24.000 embrioni**⁴⁰. Che fare di essi? Il testo approvato dalla Camera nella precedente legislatura aveva previsto la cosiddetta "adozione per la nascita". Allo scopo di offrire anche a questi concepiti una possibilità di vivere veniva permessa la PAU eterologa, una volta accertato il rifiuto dei genitori biologici di accettare il trasferimento degli embrioni da loro generati e ove coppie aventi i requisiti per l'adozione, ne avessero fatto richiesta. Questa disciplina aveva avuto un precedente che era stato su tutte le prime pagine dei giornali. Alla fine del luglio 1996 entrò in vigore per la prima volta quella disposizione della legge inglese che ordina la distruzione degli embrioni soprannumerari congelati da cinque anni. Alla scadenza di legge quasi 4.000 embrioni - i primi di una lunga serie - furono contemporaneamente eliminati mediante la loro immersione in alcool. Il mondo si commosse. In Italia un centinaio di donne scrissero al governo inglese di essere disposte ad accettare il trasferimento di quegli embrioni nel loro corpo e di prenderli come figli, pur di non farli morire. Naturalmente il gesto rimase simbolico perchè non vi fu alcuna risposta. Tuttavia ha fatto immaginare una strada per decidere sulla sorte degli embrioni soprannumerari: vietarne in modo rigoroso la generazione, ma, in via eccezionale e temporanea, consentirne il trasferimento "eterologo". La proposta ha trovato accoglienza nel testo varato dalla Camera nel luglio 1999, ma su questo punto il Parlamento dell'attuale legislatura ha approvato un emendamento soppressivo, nel quale si sono uniti sia coloro che non vogliono riconoscere l'identità umana del concepito, sia molti convinti di dover dire un "no" alla PAU eterologa anche quando è in gioco lo stesso diritto alla vita del concepito anche per la valutazione che l'"adozione per la nascita" sarebbe un mezzo straordinario di intervento e perciò tale da determinare un indebito "accanimento terapeutico". Il Movimento per la vita e i Forum hanno, invece, sostenuto l'opportunità della "adozione per la nascita"⁴¹, ma su questo punto non hanno avuto successo. La legge definitivamente approvata delega il Ministero della Salute a definire "con proprio decreto, avvalendosi dell'Istituto Superiore di Sanità, le modalità e i termini di conservazione degli embrioni" già esistenti e congelati, il cui elenco deve essere fornito dai vari centri. Nonostante l'asetticità delle parole è facile intuire quale sarà, prima o poi, la sorte di questi embrioni.

⁴⁰ V. Rapporto su "Indagine sull'attività di procreazione medicalmente assistita" Rapporto IRTSAN 03/14.

⁴¹ V. la pubblicazione, C. CASINI, *Abbandono di embrioni umani e adozione*, Supplemento a *Si alla vita*, aprile 1999.

3) Quanto al valore della famiglia

L'art. 29 della Costituzione “riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio”. Il matrimonio, quindi, non è un rito inutile, l'occasione per una festa. E' l'atto fondativo della famiglia, cioè del “nucleo fondamentale della società e dello Stato”, come si legge nella *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo* (art. 16), nel *Patto internazionale sui diritti civili e politici* (art. 23), nell'art. 10 del *Patto internazionale sui diritti sociali, economici e culturali*, nell'art. 16 della *Carta sociale europea*. Se è nucleo fondamentale, vuol dire che la sua solidità costituisce un interesse pubblico, in vista – evidentemente - dell'allevamento e dell'educazione dei figli, che sono il patrimonio più grande di una nazione. Il matrimonio è l'atto che garantisce nel massimo grado possibile la stabilità della famiglia e che, proprio per la sua pubblicità, esprime l'assunzione di una responsabilità degli sposi verso la collettività. Tutto ciò ha senso in relazione al bene dei figli. Non a caso la legge li chiama “legittimi” solo se concepiti in costanza di matrimonio dai due coniugi. Fino a qualche anno fa i figli nati fuori dal matrimonio erano qualificati “illegittimi”. Dalla riforma del diritto di famiglia (1975) essi si chiamano “naturali” e il loro regime, giustamente, è pressochè equiparato a quello dei figli legittimi. Tuttavia le parole conservano un significato: la legge preferisce che la generazione avvenga ad opera di una coppia coniugata. Ciò nonostante i figli naturali esistono e non è detto che essi non siano amati ed educati altrettanto bene come quelli legittimi, nè che questi ultimi vengano a trovarsi sempre nell'ambiente migliore. Tuttavia è indubbio che, sul piano di una ragionevole previsione fatta *ex ante* e di un ovvio dato statistico, per un bambino è preferibile essere generato da persone coniugate piuttosto che da persone non sposate. Perciò la constatazione che anche i non coniugati possono desiderare e avere figli non è un argomento a favore dell'accesso alla PAU anche delle coppie di fatto, a meno che le nuove tecniche siano considerate uno strumento ad esclusivo servizio degli adulti. Ma se, come la legge che stiamo commentando ha giustamente scelto, deve essere preso in considerazione prioritaria l'interesse del figlio, sarebbe stato del tutto coerente permettere l'accesso solo alle coppie coniugate. Abbiamo ricordato più volte il principio che “gli Stati devono dare ai fanciulli il meglio di se stessi” ed abbiamo anche riflettuto che la generazione artificiale, a differenza di quella naturale, implica decisioni prese “a freddo” da più persone, come tali controllabili e regolabili. Perciò la disposizione dell'art. 5 costituisce una gravissima lesione del diritto del figlio alla famiglia ed una gravissima contraddizione con l'ordinamento italiano, nel quale, oltre all'art. 29 della Costituzione, si trovano anche le disposizioni della recente legge sull'adozione (L. 28/3/2000 n.149), che, ripetendo quanto già detto dalla precedente L. 4/5/83 n. 184, pongono il matrimonio come condizione perchè una coppia possa adottare un bambino abbandonato. Non si capisce davvero per quale motivo l'ordinamento ritiene che il massimo di garanzia per un fanciullo privato dei genitori biologici sia il matrimonio della coppia adottante e viceversa quando interviene l'artificio nella generazione venga eliminata tale garanzia. L'art. 1 della legge sull'adozione afferma il diritto del minore alla famiglia e - all'evidenza - le disposizioni successive intendono la famiglia in coerenza, con l'art. 29 Cost, cioè come la società naturale fondata sul matrimonio. Nè si capisce perchè una coppia che vuole un figlio a tutti i costi non sia disposta ad accettare il “costo” del matrimonio, che, in una visione laica, è soltanto una pubblica assunzione di responsabilità e di impegno in direzione della stabilità. Nell'ordinamento civile l'istituto del divorzio consente il matrimonio anche quando esiste un precedente vincolo coniugale e dunque il “costo” del matrimonio è sostenibile da tutti. La legge sulla adozione, che erroneamente viene invocata per giustificare la PAU eterologa, costituisce un

argomento assai forte per dimostrare la ingiustizia di aver mantenuto l'accesso anche alle coppie non sposate.

4) Il tabù dell'aborto legale

E' probabile che l'opposizione alla legge sarebbe stata meno virulenta se non ci fosse già nell'ordinamento giuridico italiano la L. 22/5/78 n. 194. Abbiamo molte volte spiegato che da un punto tecnico giuridico tale legge e la nuova legge sulla PAU, possono convivere a condizione che nell'interpretazione della prima non sia negata la identità umana del concepito. Purtroppo, però, esistono aree in cui si continua a sostenere che l'aborto legale è fondato su un diritto di libera scelta della donna e tale diritto, ovviamente, suppone che l'embrione sia una "cosa". E' comprensibile, perciò, che quanti considerano "sacra" la legge 194/78 siano terrorizzati da una legge che invece è costruita sul presupposto che anche l'embrione sia un essere umano fin dalla fecondazione.

Questo spiega perchè sono stati introdotti nell'art. 14 i due richiami, al 1° e al 4° comma, che intendono garantire la salvezza della legge sull'aborto. Il danno è modesto, perchè in nessun caso senza una abrogazione espressa, la legge sulla PAU avrebbe potuto modificare quella sull'aborto, tuttavia il richiamo della legge 194, sostanzialmente pleonastico, potrà dar luogo a complicazioni interpretative e conflitti giudiziari.

IV. IL PENSIERO DELLA CHIESA CATTOLICA

Chi manca di motivazioni scientifiche per dimostrare che la vita non inizia dal concepimento ma in una fase successiva, tende a ridurre la questione del diritto alla vita fin dal concepimento a pura questione religiosa, per cui, semplicisticamente, per i cattolici (retrogradi) la vita inizierebbe dalla fecondazione, per i laici (progressisti) la vita inizierebbe dopo (ma non si sa bene quando).

Volutamente, pertanto, per dimostrare che quello che attiene la vita umana nascente è innanzitutto una questione squisitamente 'umana', 'biologica', che riguarda perciò ogni essere umano, a prescindere dal suo credo religioso o dai suoi convincimenti politici, la documentazione finora proposta è assolutamente scientifica.

Pare a questo punto corretto indicare una bibliografia essenziale da cui è possibile conoscere anche la posizione della **Chiesa, che sul momento in cui ha inizio la vita non ha mai cambiato il suo pensiero**, né quando mancavano (fino al secolo scorso) gli strumenti di indagine per vedere come nell'utero materno avveniva la fecondazione, né, tanto meno, **ora che più le acquisizioni aumentano, più la scienza conferma quello che la Chiesa ha sempre sostenuto**.

Si citano solo i principali documenti, precisando che ce ne sono molti altri, tra i quali, innumerevoli, quelli dei Vescovi alle loro diocesi.

- **Giovanni Paolo II, Lettera enciclica *Evangelium vitae*, 1995**
- Conferenza Episcopale Italiana, *Evangelizzazione e cultura della vita umana*, 1989
- **Congregazione per la Dottrina della Fede, Istruzione su *Il rispetto della vita umana nascente e la dignità della procreazione "Donum vitae"*, 1987**
- Consiglio Permanente della CEI, *Messaggio per la difesa della vita*, 1981
- **Consiglio Permanente della CEI, *L'accoglienza della vita umana e la comunità cristiana*, 1978**
- Episcopato Irlandese, *La vita umana è sacra*, 1975
- Consiglio Permanente della CEI, *Aborto e legge di aborto*, 1975
- Congregazione per la Dottrina della Fede, *Dichiarazione sull'aborto procurato*, 1974
- Conferenza Episcopale Italiana, *Il diritto a nascere*. 1972